

XCII.

TORNATA DEL 1° MARZO 1892

Presidenza del Presidente FABINI.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro* — *Discorrono intorno all'art. 14, il relatore senatore Auriti, i ministri del Tesoro e dell'istruzione pubblica, i senatori Vitelleschi, Calenda V. ed il ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'art. 14.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia; intervengono in seguito i ministri del Tesoro e della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Briganti-Bellia ed Alvisi, di un mese; il signor senatore Cambray-Digny, di cinque giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Sugli infortuni nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge sugli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, ieri fu cominciata la discussione dell'art 14.

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore per continuare il suo discorso intorno a questo articolo.

Senatore AURITI, *relatore*. Signori senatori, riassumo in poche parole le conclusioni di ieri rapporto alla responsabilità civile dell'intraprenditore negli infortuni del lavoro. Questa responsabilità esiste in caso di dolo provato coi metodi ordinari, in caso di colpa grave configurata risultante da condanna penale. Nella impossibilità di procedimento penale abbiamo escluso la necessità di un giudizio civile che lo supplisca. Su questa tesi generale il ministro è d'accordo con l'Ufficio centrale. La differenza sta nella materia del giudizio penale, che si richiede per constatare la colpa grave. Il ministro vuole il giudizio penale per contravvenzione ai regolamenti preventivi; noi vogliamo la condanna penale; che con la qualità e modalità della pena riveli la gravità della colpa.

Perchè noi non abbiamo accettato la formola del ministro? Perchè, lo abbiamo detto ieri, a noi sembrava troppo e troppo poco. Forse al troppo si potrà rimediare, poichè invece di parlare di regolamenti in generale, si potrà specificare qualche particolarità di regolamenti violati, che possa caratterizzare la condanna

penale. Ma il pericolo maggiore è che in centinaia di fatti il riconoscere la colpa grave solo nella infrazione dei regolamenti preventivi è troppo poco.

Ed invero i regolamenti a che scopo sono fatti? Per ricordare gli obblighi che si debbono adempiere sotto certe penalità. Ma le cautele più ovvie, quelle di senso comune, quelle che si presuppone si sappiano da tutti, quelle la cui dimenticanza non può essere se non che per effetto di supina incuria, di colpa gravissima, non si scrivono nei regolamenti perchè sarebbero un ricordo superfluo. Quindi per me resta sempre il dubbio che con questa formola non si colpirebbero tutti i casi di colpa grave, anzi sfuggirebbero appunto i casi di colpa gravissima. D'altra parte sarebbe immensa la responsabilità del Governo, perchè esso non solo garantirebbe i cittadini dicendo: io ho proposto dei regolamenti che provvederanno al bisogno e impediranno gl' infortunii, ma con questa formola dirà all'altro lato: signori industriali, se avete osservato il regolamento non c'è altro da fare, nessuna responsabilità per voi tranne che per dolo.

Noi, dell'Ufficio centrale, abbiamo pigliato un altro criterio, la gravità della pena, e ai signori magistrati qui presenti, espongo di nuovo l'ordine di idee per le quali io e i miei colleghi dell'Ufficio arrivammo a quella formola lungamente meditata.

Secondo la legge nostra, quando il reato colposo per lesioni personali porta incapacità al lavoro per più di dieci giorni, il procedimento è d'ufficio, non c'è bisogno di querela di parte; e poichè per la presente legge l'indennità non si comincia a pagare che dall'undecimo giorno, siamo precisamente in caso, che coincide col procedimento penale d'ufficio.

Quando non si hanno che lesioni personali, la pena può essere della detenzione o di pene pecuniarie, e quindi il magistrato potrebbe significare la gravità della colpa dando la detenzione invece delle pene pecuniarie, ovvero affermare la tenuità della colpa dando le pene pecuniarie invece della detenzione. Ma quando c'è anche un solo individuo morto, la detenzione si cumula con le pene pecuniarie.

Quindi se si ponesse senz'altro essere prova di colpa grave la condanna a pena restrittiva della libertà personale, un qualunque caso di

infortunio con morte, porterebbe di necessità la definizione di colpa grave senza possibilità di scampo, quali che fossero le circostanze speciali del caso. Noi abbiamo posto perciò due condizioni perchè si potesse dedurre dalla condanna la gravità della colpa, che cioè invece di pena pecuniaria, siagli inflitta con scelta facoltativa la pena della detenzione, o che data la detenzione, come pena obbligatoria, non si siano accordate per minorarla le circostanze attenuanti. Scelga il Senato tra i due criteri, il nostro o quello del ministro.

Io ho detto che in questo articolo era la questione principale, anzi la principalissima, ma più che rapporto all'intraprenditore, per l'altra parte che riguarda la colpa grave dell'operaio.

Ieri un amico senatore mi diceva: ma se la distanza è così piccola tra voi e il ministro, come non siete arrivati ad accordarvi?

Rispondo in pubblico all'amico senatore: quando noi presentammo le nostre idee in formole precise e concrete, avemmo col ministro conferenze confidenziali, ed egli, dopo matura riflessione, ci disse: sei sono i punti di differenza fra di noi.

Su tre punti ci accordammo immediatamente, non esigendo delle concessioni dal Governo, ma perchè riconoscemmo la ragionevolezza delle sue osservazioni.

Veniva il quarto punto, ed era quello del termine da cui dovesse cominciare la somministrazione giornaliera.

Noi proponevamo il sesto giorno, come ci veniva raccomandato dalle Società di patronato degli operai di Torino e di Milano. Il Ministero fissava il quindicesimo giorno; e noi allora, come termine medio, proponemmo l'undecimo, perchè all'undecimo giorno comincia il procedimento penale d'ufficio per le lesioni personali, anche colpose, con incapacità al lavoro perdurante sino a quel giorno.

Il ministro condiscese al temperamento.

C'era il quinto punto, che riguardava i regolamenti, e in ispecie chi dovesse formarli.

Su questo punto non ci potemmo intendere; ma noi non restammo fermi alle nostre idee in modo assoluto, e aggiungemmo la facoltà di regolamenti complementari da approvarsi dal Governo per singoli stabilimenti, a proposta dei capi.

L'accordo non avvenne allora, ma poi, nella discussione pubblica, il Governo diè maggior valore alle nostre osservazioni, e siamo venuti su tal punto a conclusione siffatta, che rimanemmo contenti del voto del Senato.

Restava finalmente il capo più importante. Anche in ciò, mentre noi dapprima parlavamo di colpa grave in genere, accettammo poscia il concetto del Ministero di non ammettere che la colpa grave configurata. E non basta; nella prima redazione al giudizio penale che diventasse impossibile apponemmo la sostituzione di un suppletivo giudizio civile; ma ora abbiamo rinunciato anche a questa aggiunta, come causa pericolosa di rinascenti conflitti tra padroni ed operai.

Ed a questo proposito debbo dire che una persona autorevolissima, con molto senno, mi diceva un giorno che questi accordi fra Ufficio centrale e Ministero, quando specialmente succedano con sacrificio delle loro rispettive idee, menomano l'autorità del Senato, la cui opinione difficilmente può prevalere in contraddizione dell'accordo già concluso e fermato. Viceversa, quando c'è un vero e grave dissenso sopra una questione importante, il meglio è che ciascuno mantenga e difenda i suoi convincimenti, che si sviluppino le opposte ragioni, ed, arbitro fra loro, il Senato emetterà con l'autorità sua la decisione che dirima il conflitto.

Dunque resta così inteso, facciamo dirimere il conflitto dal Senato.

Per l'affare degli intraprenditori una sola parola voglio aggiungere ancora, scritta già nella mia relazione, e ricordata l'altro giorno dall'onor. Parenzo, e su di essa voglio richiamare l'attenzione, specialmente, dei senatori magistrati.

Nella nostra legislazione civile, a differenza di quella di tutte le altre nazioni europee, meno che nel Codice francese da noi imitato, c'è una disposizione severissima, che io credo ingiusta, e contro la quale protestai anche nel 1886, quando si discuteva il progetto Grimaldi.

L'intraprenditore in genere non risponde nelle altre legislazioni che del fatto proprio e del fatto dei direttori o di quelli che ha preposto all'ordinamento dell'opificio; ma no, in Francia e presso di noi risponde della colpa anche dell'ultimo esecutore. L'intraprenditore

che avrà adoperato tutta la possibile diligenza, che avrà scelto i migliori operai, non è tranquillo; se uno di questi si fa autore, nel lavoro a lui commesso, di fatto colposo in pregiudizio di altri, ne risponde il principale. E non è come nel caso del padre per l'opera del figlio, no, anche quando volesse dimostrare a sua difesa l'impossibilità di impedire quel fatto colposo, ciò non gli gioverebbe ad evitare le conseguenze della relazione che esiste, e che avvince in comune responsabilità committente e commesso.

Ora, per la sola disposizione che l'intraprenditore non risponde più che di colpa grave, esso è liberato giustamente di nove decimi della responsabilità che gli attribuiscono le leggi attuali. Imperocchè l'intraprenditore per essere reo di colpa grave, che cosa dovrebbe aver fatto? Dovrebbe aver preso per operaio un ebbro, un demente, una persona notoriamente incapace di adempiere le incombenze a lui affidate; ma se ha scelto un buon operaio, la colpa grave sarà per l'operaio e non per l'intraprenditore.

E con questo chiudo ciò che si riferisce all'intraprenditore.

Ho detto che in questo articolo era la parte principale della legge, ma devo dire adesso che la parte principalissima, e dove la divergenza è veramente importante, è nell'altro lato dello stesso rapporto, poichè il ministro non ammette per l'operaio altra responsabilità che di dolo, e noi per l'operaio, con la stessa ragione che per l'intraprenditore, ammettiamo la responsabilità e per dolo e per colpa grave accertata con procedimento penale.

Cominciamo come di solito abbiamo fatto, con una rassegna delle legislazioni vigenti e dei progetti in elaborazione. E qui bisogna confessare che vi è un argomento gravissimo a favore del Ministero, perchè mentre per l'intraprenditore sono in dissenso la legge germanica e l'austriaca, per l'operaio le leggi germanica ed austriaca escludono il dritto all'indennità pel solo caso di dolo, o di fatto intenzionale, e non pel caso di colpa grave; ma tutti gli altri studi posteriori, tutte le altre proposte che si sono escogitate, tutto quello che si è scritto dagli uomini competenti convergono all'idea opposta.

In Francia nel maggio del 1890 fu votato dal Senato un progetto di legge sugli infortuni del lavoro; la colpa grave dell'intraprenditore, la colpa grave dell'operaio ristabiliscono l'impero del diritto comune. Il ministro francese Roche, accolse quasi integralmente questo progetto del Senato e lo presentò alla Camera, con poche modificazioni, ed aggiungendovi il complemento, che mancava all'altro, dell'assicurazione obbligatoria. Ebbene, anche per la colpa grave dell'operaio lo rende responsabile e gli toglie il diritto all'indennità.

Portati questi due progetti con altri innanzi alla Camera dei deputati, la Camera francese è così preoccupata, o signori, dell'importanza del tema che da un anno e mezzo la Commissione del lavoro, a ciò delegata, non ha ancora presentato la sua relazione; ma ha fatto una relazione provvisoria, l'ha comunicata ai colleghi perchè potessero studiarla in comune. Ora abbiamo potuto sapere indirettamente da una relazione fatta al Congresso di Berna, da Cheysson, che questa relazione provvisoria porta l'accettazione del principio della responsabilità per colpa grave dell'intraprenditore e dell'operaio.

Ecco la relazione di Cheysson, il quale personalmente è contrario alla risoluzione adottata. Egli però è costretto a concludere: dobbiamo dire che l'accordo è ora stabilito su ciò tra il Senato che ha votato, il Governo che ha accolto e fatto suo il portato di quel voto, e la Commissione della Camera che nella sua relazione, comunque provvisoria, accetta gli stessi principi.

Nel Belgio l'ultimo progetto presentato alla Camera dei rappresentanti, avrà poco valore pel signor ministro, perchè frutto di una Commissione presieduta da un magistrato, ma in sostanza questa ammette la colpa grave come pena che tolga il diritto dell'indennità all'operaio. Ma io cito un'altra autorità più simpatica al ministro, quella del consigliere Forrer.

Come le signorie loro sanno, in Svizzera dopo essersi seguito il sistema, modificato indarno successivamente (1875, 1881, 1887), di esasperare le condizioni della responsabilità civile per colpa, e si videro gli inconvenienti della mala via, che noi volevamo imitare nel 1886, in Svizzera si fermarono e dissero punto e da capo.

Ed allora s'invocò una disposizione statu-

taria, approvata già per votazione popolare, onde autorizzare il sistema dell'assicurazione obbligatoria. Il messaggio al Consiglio Federale è preceduto da una splendida relazione di questo consigliere, che mi pare d'aver ricordato anche altra volta come l'autore della frase: la responsabilità civile è la guerra, l'associazione obbligatoria è la pace.

Or bene, quella relazione dice essere stato un flagello nella legislazione svizzera l'eccezione della colpa in genere ammessa per respingere le domande all'operaio. Però non concludeva si escludesse del tutto, bensì che si restringesse unicamente alla colpa grave ed in alcuni casi alla colpa gravissima.

Dunque anche questo scrittore, dopo l'esempio delle due leggi germaniche, egli così appassionato della nuova istituzione da introdursi in Svizzera, ammette che si neghi l'indennità agli operai rei di colpa grave, e sia pure gravissima.

E potrei anche citare con compiacenza il parere del senatore Annoni manifestato ieri, se il suo voto non perdesse (me lo permetta) tre quarti della sua autorità per non aver voluto seguire il principio nostro di giustizia, di applicare cioè la stessa regola all'intraprenditore ed all'operaio. Ecco lo stato della legislazione, ecco i pareri quali si presentano attualmente.

Veniamo ora al fondo della questione. La mia proposizione è semplice, è l'espressione di un principio semplicissimo.

Qual'è la materia dell'assicurazione obbligatoria?

L'assicurazione obbligatoria ha per oggetto il rischio professionale, ha per oggetto i casi fortuiti, e tra i casi fortuiti delle imprese e industrie pericolose la colpa lieve del proprietario e dell'intraprenditore ne sono parte inevitabile per la natura stessa delle cose.

Se nel lavoro pericoloso l'operaio presta la sua opera, l'intraprenditore che raccoglie tutti i frutti di questo lavoro, non può farli suoi per intero lasciando vittima del disastro l'operaio. Ma il suo obbligo non può andare al di là del titolo che lo giustifica.

Se materia dell'assicurazione sono soltanto i casi fortuiti e le colpe lievi dell'industriale e dell'operaio, dunque restano al di fuori, sotto l'impero del diritto comune e della responsabilità, non solamente il dolo, ma anche la colpa

grave, così dell'operaio che dell'industriale o intraprenditore.

Per dire di no, si rifiuta o si abbandona il titolo giuridico dell'indennità, e si crede che bastino a giustificare quell'obbligo, considerazioni di pace sociale, di interesse generale, di conciliazione, e si arriva al concetto di una transazione utile ad entrambe le parti, imposta coattivamente per legge.

In questa seconda soluzione che noi combattiamo, si esclude la responsabilità dell'operaio per colpa grave; vediamo le ragioni, quali sono adottate ordinariamente.

La prima ragione che si adduce a nome dell'interesse sociale, a nome dell'operaio, è questa: ma non vi accorgete, che con le vostre limitazioni andreste voi stessi a distruggere l'opera vostra? Avete fatto tanto per creare quest'assicurazione obbligatoria onde evitare le liti, e ricominciamo da capo a vedere se l'operaio era in colpa o no? Se era in colpa lieve o in colpa grave?

Sarà questione di grado di colpa, ma la questione della colpa non è dunque spenta e risorge di nuovo.

E così rientriamo nel pelago, mentre credevamo di essere alla riva, le dispute che noi volevamo sopire ripullulano nuovamente.

Due risposte: in primo luogo ciò sarebbe se il determinare questa colpa dipendesse in un modo indeterminato da un criterio astratto, se il definire questa colpa fosse la materia di un giudizio di libera contestazione tra le parti.

Ma se noi abbiamo ammesso soltanto la colpa grave configurata, se per accertarla ci vuole un giudizio penale, a cui si procede d'ufficio, senza che le parti se ne possano intromettere, è evidente che quando avrete il risultato legittimo, il risultato inevitabile di questa azione del pubblico ministero, allora non si possono respingere le conseguenze che ne derivano per legge.

Ma vi è un'altra risposta. Di regola bisogna pagare le indennità all'operaio colpito dall'infortunio nel lavoro; è vero che gli si può opporre, che ne fu cagione egli stesso per sua colpa grave; ma chi propone eccezioni deve provarle; ed a prescindere che nel caso attuale la prova è rimessa a un giudizio penale, si è provveduto in modo che subito, infino all'esito della controversia, si paghi intanto un assegno

alimentare all'operaio. Ministro ed Ufficio centrale siamo concordi in ciò, la prima disputa che nasca sopra l'indennità non basta a paralizzare ogni diritto dell'operaio, pagate provvisoriamente una pensione giornaliera fino a tanto che non si definisca la lite, ma pagate, e poi si terrà conto di questi pagamenti fatti a titolo provvisorio. Dunque la sorte dell'operaio è assicurata; quella prima procedura potrà essere regolata in un modo o in un altro, ma è certo che scompare la temuta difficoltà.

Si dice: non vedete che volete fare le parti degli assicuratori; guardate le polizze di assicurazione, esse comprendono tutti i rischi, anche quello della colpa grave dell'operaio, e se voi volete togliergli in tal caso l'indennità, sarà questa restituita all'Istituto assicuratore che pur la doveva.

Dimostrerò come in questa obiezione si chiuda una vera petizione di principio.

È un fatto che nelle polizze dell'assicurazione libera, usata attualmente presso la Cassa Nazionale, per assicurare L. 1000 in caso di morte, e per altre piccole indennità negli altri casi, gl'intraprenditori hanno preferito l'assicurazione anche per i casi di colpa grave dell'operaio; ma quando si tratterà dell'assicurazione obbligatoria, e si faranno le tariffe, è evidente che la tariffa dei premi sarà di otto se l'assicurazione comprende i soli casi fortuiti o di colpa lieve, sarà di dieci se si dovrà estendere anche ai casi di colpa grave.

L'industriale vi dirà: se mi obbligate ad assicurare anche i casi di colpa grave, è certo che per la colpa grave dell'operaio non potrà ritirare l'indennità pagata o rifiutargliela; ma è questo il diritto? È giusto impormi per legge che l'assicurazione obbligatoria si estenda sino a quel punto?

Se l'industriale spontaneamente assicura il suo operaio anche per i casi di colpa grave (come fa attualmente), l'Istituto assicuratore non può rifiutare, né ritirare l'indennità per la quale ha già ricevuto il premio; ma allora il titolo dell'operaio è la liberalità del padrone, non l'indennità legale, non un diritto proprio stante per sé.

Resta dunque intatta la prima questione. Vi è ragione d'imporre questo maggior peso all'industriale? A che titolo? Forse per la difficoltà di far la prova?

Ma noi non ammettiamo che il giudizio penale d'ufficio. Per la difficoltà che si abusi di siffatta eccezione? Ma noi accordiamo la somministrazione giornaliera appena sorge il contrasto.

Dunque, non c'è via di sfuggita, bisogna decidere se quel peso sia legittimo in sè, mettendo da banda queste considerazioni estrinseche e che abbuiano la risoluzione.

Ma lasciamo questo, o signori; sollevandoci in regioni superiori, io trovo una ragione gravissima, in ciò, che tutto quello che tende a cancellare dall'uomo il carattere umano, il sentimento della responsabilità, è funesto.

Tutto quello che tende a fare dell'operaio una macchina di cui l'intraprenditore non sia che il manubrio, è esiziale. Fra breve ai sostenitori di questa teoria si dirà: chi dà al conduttore una macchina in affitto, gli dà il diritto di usarla, ma il conduttore, dopo averla usata, deve restituirla nella sua integrità e se la macchina è guasta, deve pagare i guasti per intero; non semplice indennità parziale, come fate voi, ma reintegrazione, ma risarcimento completo.

Se si affitterà, ad esempio, una trebbiatrice a vapore e questa si guasterà, dovrà pagarsene il guasto per intero. Sarà lo stesso pel comodato di un cavallo, il cavallo non è che una trebbiatrice cosciente, e se sarà reso storpio per l'uso fattone, chi ne avrà usato, dove pagarlo.

L'uomo finalmente, che cosa è?

È un cavallo con una coscienza di grado superiore.

Ad ogni modo o si tratti di macchine inco-scienti, o conscienti, e coscienti a un grado infimo o massimo, i guasti si devono pagare, e pagare per intero.

A me non faranno spavento queste obiezioni, perchè io dirò: No; io credo che sia incancellabile dalla fronte dell'uomo l'impronta di essere umano responsabile e capace di colpa, della quale, se grave, deve render conto nell'interesse comune e per la sua stessa dignità.

Ma, signori, posta anche da banda questa teorica astratta; occupiamoci del vero interesse dell'operaio.

Tutto il ragionamento degli oppositori si fonda sopra un'illusione. Voi vedete un operaio storpio, che si presenta a chiedere l'indennità; dite che sarebbe durezza di cuore l'andar cercando, se egli ha avuto nell'infortunio che lo ha col-

pito imputabilità per colpa grave, o non grave, e decidete che si debba pagare l'indennità. Ma io vi fermo e vi faccio riflettere un poco. Riportiamoci ad un momento anteriore al disastro. È un grande stabilimento con macchine potenti, ove lavorano centinaia di operai; ve ne è uno ardito, il quale per arrivare al posto del suo lavoro si avvia per una linea che lo avvicinerrebbe ad una delle macchine; il direttore, colà presente, si accorge del pericolo e grida: piano, fermati, non ti muovere, non ti avvicinare! Ma è inutile, l'operaio si avvanza, è colpito, come da un fulmine; l'edificio rovina, muoiono i compagni, la fortuna dell'intraprenditore se ne va, ma l'operaio ha la ventura di non avere avuto che un piccolo danno, e si presenterà ad interessare la vostra pietà domandando il compenso, che col vostro articolo di legge gli spetta.

Mi dispiace che l'ultima mia argomentazione, o signori, debba esser tale da venir forse abusata dagli avversari della presente legge per rivolgerla contro la stessa assicurazione obbligatoria; ma io starò fermo, e non ammetterò che le sole conseguenze legittime delle premesse che vanno non contro l'istituto, ma contro una delle disposizioni che lo guastano e che io ripudio.

Il ministro, ha piena fiducia nella legislazione germanica. Tutto quello che si è proposto nel Belgio e in Francia non ha valore. Ma se le nuove proposte fossero l'effetto dell'esperienza fatta in Germania a proprie spese? Se fossero consigliate dalla rivelazione di qualche cosa che in Germania non si era preveduto, perchè era quello il primo esperimento del nuovo istituto, e allora che cosa direbbe il ministro? Ebbene l'esperienza è fatta, bisogna ricorrere all'insegnamento delle statistiche.

Vi sono uomini che non credono alla statistica.

L'arte delle statistiche è davvero arte difficile, che ha bisogno di essere adoperata con prudenza, diligenza ed acume.

Quando i dati della statistica sono essi stessi congetturali, quando è difficile di verificarne l'esistenza, quando non siamo sicuri che questi dati siano stati raccolti fedelmente, è chiaro che le conclusioni della statistica dovranno destare molte diffidenze. Ma quando i dati sono positivi, quando è facile di verificarli, quando

si è sicuri che colla massima diligenza sono stati accertati, dobbiamo inchinarci ai responsi della statistica.

Se vi si domanda quanti infortuni del lavoro sono successi in un anno e quale ne è il rapporto col numero totale degli operai; se mettete il problema in questa generalità, siamo nella prima specie di statistica, perchè è assai difficile sapere tutti gl'infortuni accaduti in un anno, e il nome preciso degli operai. L'autorità giudiziaria li ha saputi tutti i disastri? gli industriali e gl'intraprenditori hanno dato il numero esatto dei loro operai?

Ma se la domanda si restringe a ciò: quanti sono stati in un anno gl'infortuni nel lavoro degli operai assicurati, alla risposta basta una operazione che la può fare un alunno liceale, perchè se sono operai assicurati, hanno il loro nome nei registri della Società di assicurazione, e se l'operaio è andato a riscuotere l'indennità, possiamo proprio determinare quello che è avvenuto, traendo i numeri dai registri esistenti. Il numero degl'infortuni degli assicurati è l'operazione più semplice che si possa fare, nè si può sofisticare che i dati non siano esatti.

Orbene, con la legge germanica del 1884 che cosa è avvenuto?

Nei primi anni si cominciò ad osservare un aumento negli infortuni, non nella quantità assoluta, ma un aumento nel rapporto fra gli assicurati e gli infortuni.

Questo aumento, molto lento da principio, cominciò poscia ad impensierire, e nel Congresso di Parigi del 1889 uno dei problemi fu questo: « Accrescimento annuale del numero degli infortuni segnalati e coperti dall'assicurazione ». L'ingegnere Keller, capo delle miniere, domandava quali erano le cause.

Alcuni dicevano: Ci ha molta parte la simulazione degli infortuni; imperciocchè, specialmente per la durata della incapacità, in molti casi si sono verificate delle simulazioni da parte degli operai. Ma il Keller non attribuiva grande influenza a questa causa.

Credeva piuttosto che nel giudizio sulla esistenza e sulla estensione dell'infortunio ci fosse una crescente benignità e larghezza di applicazione, specialmente nel giudicare se il danno potesse dirsi avvenuto in occasione del lavoro, se fosse caso o no di rischio professionale.

I giudizi stessi dei medici sono più temperati.

Ma allorquando io lessi in quel documento alcune parole, un lampo sinistro mi balenò innanzi agli occhi:

« La proporzione degl'infortuni gravi è aumentata al di là di ogni previsione, ed anche degli accidenti mortali, il che tenderebbe a dimostrare che l'operaio si mostra più imprudente ».

Dunque il Keller, fin dal 1889, segnalando il fatto di questo aumento degli infortuni, e specialmente degli infortuni mortali, cominciò a sospettare che vi avesse influenza l'accresciuta imprudenza dell'operaio. La cagione che nei primi tempi, poco diffusa la notizia della nuova legge, non se ne invocasse da tutti il beneficio, potrà riferirsi alle lesioni lievi, non agli infortuni gravi, e specialmente a quelli mortali.

Siamo venuti al 1891, e lo stesso Keller si è presentato al Congresso internazionale di Berna nel settembre di quell'anno: egli ha mostrato le proporzioni degli infortuni che si sono verificati posteriormente; ma prima di arrivare ai suoi giudizi vediamo un fatto statistico importantissimo. Dal 1889 al 1890 ci fu uno sbalzo assai grave nei fatti di infortuni mortali, ed è questo:

Nel 1889, su 13,374,566 persone assicurate, vi furono 5260 morti; nel 1890, su 13,619,750 persone assicurate, vi furono 6047 morti; insomma, mentre piccolo fu l'aumento del numero degli assicurati nel 1890, fu di circa 700 l'aumento dei morti rapporto a quello che era nel 1889.

O signori, chi ricorda la lettura fatta a quel tempo dei giornali, sa lo strepito che sorse in Francia per questa rivelazione; come di tale aumento si siano fatta un'arma di combattimento contro l'assicurazione obbligatoria.

Signori, rimettiamo le cose al giusto; di chi la colpa? Non dell'assicurazione obbligatoria, ma di quell'articolo funesto che tranne per dolo, rende irresponsabile e intraprenditore e operaio, di qualunque colpa anche gravissima: là è il vizio, ed io preconizzo che tra non molti anni quell'articolo sarà revocato...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

Senatore AURITI, *relatore*... Può essere che io non abbia presenti tutti i documenti statistici; per ora quelli che ho riscontrato sono questi, e se sono esatti non si potrà trovarne altri che li contraddicano.

Nel rapporto del Keller fatto a Berna, nel settembre ultimo, di che or ora ho fatto annunzio, vi è la proporzione degl'infortuni in rapporto alle cause, cioè: attribuiti a colpa dell'intraprenditore, o dell'operaio, o a casi fortuiti.

In Italia, per le poche statistiche raccolte, noi abbiamo letto e sentito citare le proporzioni spesso ricordate dal Ministro, le quali ordinariamente credo che sieno queste.

Per colpa dell'intraprenditore 8, per colpa dell'operaio 12 ed 80 per casi fortuiti.

Ma in Germania quali sono le proporzioni? Il rapporto dice: imputabili ai padroni 19 circa, imputabili agli operai 25, il resto a casi fortuiti.

La progressione cresce nello stesso ordine, ma le proporzioni de' tre termini sono assai diverse, ed è enorme la differenza per ciò che riguarda la parte che ha nel totale l'imprudenza dell'operaio.

E come si spiega questa differenza, o signori?

Vi saranno molte cause, nè io presumo di indovinarle tutte; ma a parer mio causa precipua è questa, che l'assicurazione funziona in Germania in compagnia di quell'articolo funesto, che cancella il carattere e le conseguenze della responsabilità dell'intraprenditore e dell'operaio, e da noi ha funzionato accanto alla legge di responsabilità completa quale esiste attualmente nella nostra legislazione.

Lo ripeto, quando l'assicurazione obbligatoria è stabilita nel suo campo legittimo, che secondo me è campo definito dal diritto, per soli casi fortuiti e per fatti di colpa lieve dell'intraprenditore e dell'operaio, l'assicurazione obbligatoria è giusta e salutare, io non temo pericoli, ma se accanto a questa disposizione metterete una irresponsabilità più o meno lata, la legge funzionerà male. Sarà una illusione di un convincimento troppo vivo, ma io sono sicuro che tra non molti anni questo articolo sarà cancellato dalle leggi germanica ed austriaca.

Nel 1886, infatuati noi dietro l'esempio della Svizzera che caldeggiava il sistema della responsabilità civile esagerata, fummo sul punto di imitarla.

Tra gli oppositori sorsì anche io, e la legge non fu votata. Siamo stati in tempo di giovarci dell'esempio di resipiscenza datoci or ora dalla stessa Svizzera; gioviamoci dell'esempio della

Germania, e non mettiamo in così poco conto i progetti che si discutono in Francia e nel Belgio, che vengono dopo i primi esperimenti.

È perciò, o signori, è per un sentimento molto vivo, lo credano, che io ho mantenuto, con l'appoggio dei colleghi dell'Ufficio centrale, il dissenso col Ministero su questo punto. Io non so quale sarà il voto del Senato, col suo senno sceglierà la soluzione più giusta; in quanto ai membri dell'Ufficio centrale ed al suo relatore, basta che sia consacrato, *ad futuram rei memoriam*, nei resoconti stenografici, che noi per vincolare l'intraprenditore, per tutelare la dignità e la incolumità all'operaio e de' suoi compagni, riteniamo che l'assicurazione obbligatoria debba restringersi al campo dei casi fortuiti e della colpa lieve, e che fuori di questi casi, e salvo convenzioni particolari, libere e facoltative, per beneficenza del padrone o per previdenza dello stesso operaio, resti intiera la dominazione della responsabilità comune (*Bene, bravo*):

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non ho, onorevoli senatori, nè competenza, nè qualità per prendere parte a questa discussione, ma ho chiesto il permesso al mio egregio amico, il guardasigilli, di entrare in questa controversia quando ho udito il dottissimo relatore del Senato invocare l'autorità di una discussione certamente autorevolissima, quella del Congresso di Parigi, a cui per la prima volta convennero da varie parti del mondo delegati di tutte le nazioni civili, delegati competenti e tecnici, per discutere l'ardua questione delle assicurazioni degli infortuni nel lavoro.

A quel Congresso presi parte ancor io e vi rappresentavo la Cassa di risparmio di Milano e la Cassa Nazionale per le assicurazioni degli operai, che insieme al mio amico, il senatore Annoni, ho costituito. Sorrideva anche a me allora l'idea che si potesse fare a meno dell'obbligatorietà della assicurazione. Vagheggiava anche io l'utopia, realizzata in Alsazia, di una Società dove operai ed industriali si sentano d'amore e d'accordo solidali in questo grande principio dell'incolumità della vita dei lavoratori, e che con istituzioni sorte dalla libertà più per impulso di sentimento che per atto di ragione, perchè secondo il detto eterno di Pa-

scal: il cuore ha delle ragioni che la mente, la ragione stessa non conosce, si potesse fare a meno del principio della obbligatorietà dell'assicurazione. Mentre io nutivo ancora questa speranza, udii il Keller uomo competentissimo, che parlando secondo la esperienza della Germania e dell'Austria-Ungheria, le due sole nazioni che con uno Stato della Scandinavia allora possedevano norme intorno a questa materia, perchè la Svizzera non aveva ancora deliberata la sua legge, accusava l'assicurazione obbligatoria di crescere gli infortuni.

Mi ribellai contro quest'asserzione, perchè non mi pareva esatta, quantunque io non muovessi dalla ipotesi dell'assicurazione obbligatoria. Non mi pareva che fosse correttamente tecnico, non mi pareva che fosse scientifico in un Congresso che aveva pretensione, e giusta pretensione, di rappresentare i principi scientifici intorno a questa materia, l'accusare un grande sistema di colpe che non gli appartenevano. E a me sembra non sia stato risposto, poichè uno degli argomenti principali del dottissimo relatore dell'Ufficio centrale del Senato è stato quello dell'esempio tedesco e dei funesti effetti dell'assicurazione obbligatoria quando si estenda anche alla colpa grave. Ora mi permetta il Senato di riassumere brevemente le ragioni che dissi allora e che mi paiono illese anche oggidi, nonostante le gravi argomentazioni dell'onor. relatore Auriti.

Primieramente, perchè crescono nelle statistiche tedesche allegate ad esempio dal Keller e ricordate qui, oggi, dal relatore i casi degli infortuni? Perchè anche la verifica, la esplorazione degli infortuni richiede un'esperienza che si va perfezionando. Nei tempi andati, quando non si curava la vita dell'operaio e l'incendio di una fabbrica od il guasto di una macchina erano alla società materialista argomento di maggiore preoccupazione di quella della incolumità della vita di una persona, vivevamo in una società, la quale, perchè non li registrava e non li avvertiva, credeva non vi fossero infortuni nel lavoro!

Quando è che è cominciata una sottile indagine statistica degli infortuni del lavoro? Quando è sorta quest'idea umana e sociale che la vita dell'operaio vale indagini profonde come quelle che si dedicano a tutte le altre cose materiali.

Le statistiche degli infortuni si sono andate

perfezionando per effetto dell'assicurazione obbligatoria, e non è questa che ha accresciuto il numero degli infortuni, ma li ha riconosciuti con precisione ed esattezza maggiore. Qui noi scambiamo la causa coll'effetto.

Faccio anche un'altra considerazione che mi sembra entri proprio nella sostanza dell'obiezione.

La istituzione tedesca coi suoi pregi e difetti è informata al principio del decentramento. L'assicurazione obbligatoria in Germania si regge col metodo corporativo. Io non potevo capacitarmi come le associazioni di operai e fabbricanti intesi a studiare insieme il grande principio sociale dell'assicurazione applicata agli infortuni del lavoro, ed a cercare anche i modi più opportuni per prevenirli, potessero assopire il principio dell'umana responsabilità, mentre era la prima volta che questa responsabilità umana si svegliava, e si acuiava l'ingegno per prevenire e riparare agli infortuni sul lavoro.

Queste corporazioni sotto l'apparenza d'un istituto finanziario che si coordina con tutti gli altri e che hanno il loro centro nella istituzione imperiale, sono anche centri tecnici d'informazioni, di consigli, di notizie alle autorità imperiali per applicare a tutti gli avvenimenti tecnologici i principi della scienza moderna a fine di prevenire gl'infortuni del lavoro.

Accanto a questo istituto dell'assicurazione vi è l'altro che funziona in Germania, sull'esempio dell'Alsazia, che tende a prevenire gl'infortuni del lavoro; e l'uno va di pari passo con l'altro, l'uno corregge e completa l'altro.

Io non posso credere che in una società, quale è attualmente la tedesca; dove mediante l'assicurazione per gl'infortuni del lavoro, si studia con intelletto d'amore ben più grande che nel passato anche il modo di prevenirli, si possa accusare l'assicurazione obbligatoria di crescere il numero degli infortuni.

Ma anche un'altra ragione ci persuade del contrario. Quando per la prima volta si istituirono le assicurazioni contro gl'incendi, una dottrina volgare diceva che si sarebbe diminuita la vigilanza da parte degli interessati i quali appiattati dietro l'assicurazione non si sarebbero curati della incolumità delle loro case o fabbriche. Invece le osservazioni ulteriori hanno dimostrato che l'assicurazione non produce un assopimento di responsabilità, ma rende anzi

più vigilanti gli uomini a prevenire quei casi dai quali l'assicurazione ci premunisce.

Questo deve avvenire anche più nella vita dell'operaio, poichè non è a credere che questa sua baldanza, fatta, per così dire, pericolosa dall'immunità che avrebbe nei casi di grave colpa, non sia temperata dalle conseguenze della sua temerità che gli costerebbe la vita. Quindi ciò che non può essere *a priori*, non può essere a posteriori; ciò che è irragionevole che avvenga perchè deve essere attestato dalle statistiche?

O non è meglio cercare la spiegazione dell'aumento degli infortuni nelle ragioni che ho accennato o in altre non ancora conosciute, senza accagionarne il principio dell'assicurazione obbligatoria?

Al Congresso di Parigi queste ragioni furono dibattute, ma la questione rimase insoluta. Crede l'onor. Auriti di essere così sicuro che sia risolta a suo vantaggio, sì da potere venire qui a trovare con la statistica un argomento a favore della sua tesi? Io non credo...

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... che lo studio della statistica sia oggi di tale importanza da autorizzare l'onor. Auriti ad asserire questo argomento in favor suo. Io gli dico con molta prudenza che, mentre ho argomentato contro, non credo che siano note ancora tutte le ragioni di questi fatti statistici, anche per la novità del tema, perchè si tratta d'istituzioni, che funzionano da pochi anni; e manca quel numero di serie, che occorre, per poter trarre delle conclusioni. È più prudente quindi argomentare come io ho fatto, e mi pare temeraria l'asserzione del senatore Auriti, che sotto la fede della discussione di un Congresso, che non ha concluso, ne trae un argomento estremo a favore della tesi che egli sostiene.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Io domando al Senato il permesso di fare alcune brevi considerazioni in risposta alle osservazioni dell'onor. relatore nel suo dotto ed acutissimo discorso.

Due furono le principali obiezioni che egli mosse a quest'articolo della legge. Alla prima

si può facilmente rispondere; la seconda invece ha molta gravità.

Egli ha detto: che cosa fate con la pena minacciata contro coloro che non eseguono le disposizioni dei regolamenti? Fate credere di avere con questi regolamenti rimediato a tutto, e non rimediate a nulla, perchè quando l'intraprenditore trascura qualche cosa che non sta nei regolamenti e che può essere di assai maggiore importanza, allora non vi è più responsabilità, quella responsabilità che vi è, invece, quando si sono rispettate tutte le prescrizioni di minore importanza, che si trovano nei regolamenti stessi. Io credo che a ciò si risponde facilmente, quando ci mettiamo d'accordo sul modo di fare i regolamenti, nei quali è ben chiaro che il primo articolo dovrà dire, che l'intraprenditore ha l'obbligo di tutelare la vita degli operai con tutte quante quelle misure che sono richieste dalle regole dell'arte e dal buon senso: vengono poi tutte le prescrizioni più speciali alle varie industrie.

L'onor. relatore ieri diceva: se cade il tetto, e l'intraprenditore non vi bada, perchè nulla è scritto nel regolamento, esso, secondo voi, non sarà responsabile; intanto però l'operaio muore.

S'intende che è responsabile, e che la prescrizione generale si troverà, sottintesa od espressa, in tutti quanti i regolamenti, come cosa di prima importanza.

La questione gravissima si riferisce invece a ciò che l'onorevole relatore chiama la responsabilità della colpa grave. Tutta la questione sta in questo.

Il Governo e l'Ufficio centrale sono d'accordo quanto alla responsabilità pel dolo. Quando v'è intenzione di fare il male, l'operaio è responsabile, e su ciò non v'è discussione. Il dissenso comincia in quella che l'onorevole Auriti chiama colpa grave.

Il Ministero non ammette in ciò la responsabilità dell'operaio, mentrèchè l'onor. Auriti la richiede. Io voglio qui fare un'osservazione preliminare.

Tutte queste questioni e discussioni sulle leggi sociali, tanto nei Parlamenti, quanto nei Congressi scientifici, come nelle pubblicazioni a stampa hanno proceduto per tre fasi diverse. Durante la prima i giuristi si sono opposti, e hanno detto: queste leggi sono inutili, voi pretendete di risolvere con esse dei problemi che

non v'è bisogno di risolvere, perchè il Codice basta e le risolve tutte. Infatti che cosa volete? L'intraprenditore fabbrica un edificio, fa un palco con legno marcio, il muratore carico di mattoni passa sulla tavola, che cede, il muratore cade, si rompe le gambe, ed allora ha bisogno dell'aiuto.

Ma che bisogno avete qui della legge sociale? V'è il Codice, v'è il magistrato, v'è la colpa dell'intraprenditore, e il magistrato lo condanna e determina la indennità. Se invece l'intraprenditore ha messo delle tavole solide e forti, ha preso tutte le misure necessarie, ha avvertito l'operaio di non mettere il piede in fallo, e se ciò nonostante, l'operaio mette il piede in fallo e cade, è colpa sua e l'intraprenditore non deve essere responsabile di questo. Se voi lo volete rendere responsabile, voi fate una ingiustizia, perchè l'intraprenditore potrà esso stesso, scendendo una scala, mettere il piede in fallo, cadere, rompersi una gamba, e nessuno sarà tenuto ad aiutarlo. La vostra è una filantropia morbosa.

Tale è stata la prima fase, il primo periodo che si è percorso. E la opposizione fatta dal punto di vista puramente giuridico era logica, inoppugnabile, e cominciò col trionfare. Ma i fatti procedevano per diversa via. Questi infortuni aumentavano sempre, e questi aumenti furono considerati sotto vari aspetti.

Quando, per esempio, si vide che la statistica della leva metteva in luce che nella regione delle zolfare in Sicilia si trovava una grandissima quantità di giovani incapaci al servizio militare, e si dimostrò che questa era una conseguenza dello stato in cui si trovava quella industria abbandonata a se stessa, nella quale i fanciulli sono sottoposti a tali lavori che spesso ne distruggono per sempre la salute; allora si disse: qui v'è un male sociale da riparare, e non v'è più il solo aspetto giuridico, ma v'è anche il sociale.

Vennero poi fuori gli scrittori filantropici e considerarono la cosa sotto l'aspetto umano, morale, dal lato del sentimento, che ha pur la sua forza. L'industria intanto cresceva, e col suo crescere aumentavano gl'infortuni e le morti. Se si guarda alle miniere di carbone, dove gli operai si accumulano a migliaia, dove le morti crescono, dove gli operai si associano, e protestano e domandano protezione come un

diritto sacrosanto, e sorge un conflitto tra essi ed il capitalista, allora la questione si presenta sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto economico-morale, e queste leggi sono favorite da molti per ristabilire la pace sociale.

Ed allora esse partono da un concetto che non è strettamente giuridico, perchè ha di mira anche l'interesse sociale. È vero o non è vero che con lo scopo appunto della pace sociale i più civili paesi promulgarono queste leggi?

Quando si è entrati in questo secondo periodo, i giuristi riconoscono la utilità e la necessità di siffatte leggi, che s'impongono come un fatto sociale, non come una teoria, ma come un risultato necessario del nuovo stato di cose in cui siamo entrati.

Bisogna pur tener conto, o signori, che nel medio-evo, quando non vi erano queste teorie, nè queste leggi sociali, l'uomo viveva nelle associazioni, di cui faceva parte; non era isolato come è l'operaio moderno, abbandonato a se stesso. Quando esso lavora, sostiene la sua famiglia, e se è laborioso, capace, le cose procedono bene, l'entrata e l'uscita si bilanciano. Se però arriva una malattia, quest'uomo non può più risorgere, va all'ospedale, non può più aiutare la sua famiglia, si carica di debiti, finisce all'ospizio di mendicizia. E però la società si preoccupa e deve preoccuparsi ora di questo nuovo problema, che prima non esisteva. L'individuo abbandonato a se stesso è spesso in una condizione così triste che, in un modo o nell'altro, dobbiamo preoccuparcene. Il giurista lo riconosce, ma vuol tutto correggere col Codice, come unico fondamento. L'onorevole Giannuzzi-Savelli diceva assai acutamente, che in questo secondo periodo i giuristi cercano di armonizzare il concetto giuridico col concetto sociale, e in tali sforzi avviene che noi, egli diceva, servendoci del linguaggio giuridico, che mal si presta alla soluzione di questi nuovi problemi sociali, spessissimo cadiamo in una quantità di equivoci; giacchè, per quanto ci sforziamo di dare alle parole il loro nuovo significato, esse serbono sempre l'antico, consacrato dall'uso, e così nasce una continua serie di equivoci.

Così succede nel nostro caso presente. Un equivoco è veramente nato. Ed io senza pre-

tendere di seguire l'onorevole Auriti in tutti i suoi dotti ragionamenti, gli faccio prima una semplice osservazione e poi una domanda. A me pare che l'equivoco sia questo: che l'onorevole Auriti chiama colpa quello che noi chiamiamo infortunio; qui sta l'equivoco, e su ciò sono fondati i ragionamenti ed i dissensi. Ma qui io gli domanderei: se l'operaio è irresponsabile della colpa non grave, perchè deve essere poi responsabile della colpa grave? Bisognerebbe che la colpa piccola avesse una conseguenza, una pena minore, e la colpa grave una maggiore.

Ma l'onor. Auriti la colpa piccola l'abbandona, perchè si vede troppo chiaro, che essa è un infortunio, l'altra no, perchè non ammette, non vuol vedere che anch'essa è un infortunio, ed è costretto dalla logica a dibattersi, e questa è anche la ragione per la quale ora ha mutato il suo emendamento ed ha abbandonato il criterio col quale prima distingueva la colpa grave dalla non grave: prima si valeva in alcuni casi del giudizio penale, in altri del civile; adesso si contenta solo del primo.

Egli ci accusa di distruggere la responsabilità degli operai, quando non teniamo conto di quella che chiama colpa grave. Ma io vorrei che mi spiegasse che cosa dobbiamo intendere per responsabilità. V'è una responsabilità morale, che suppone la intenzione al male, ma di ciò non dobbiamo occuparci, perchè questo è il caso del dolo, sul quale siamo tutti d'accordo, che l'operaio deve risponderne. Ma v'è una responsabilità di altra natura. Io cammino per la strada, in un bazar, ivi vi è un vaso prezioso; senza volere, l'urto e si rompe; sono di ciò responsabile, lo devo pagare. Qui non v'è colpa, nè grave, nè lieve, ma sono pure responsabile del danno che produco, e debbo pagare.

Se l'onor. Auriti mi dice che quando l'operaio in conseguenza delle sue azioni, produce un danno agli altri, è responsabile di questo danno, io non lo nego. Ma la questione nostra è un'altra. La nostra divergenza è questa: quando l'operaio per una negligenza, se per un momento perde la testa, fa un atto pel quale egli è, insieme con altri, vittima dell'infortunio, ammesso pure che resti responsabile del danno recato agli altri, deve o non dev'essere aiutato per l'infortunio personale che sostenne?

Per esempio, a San Giovanni dove vi è una

ferriera, vicino a Firenze, quando succede un incendio, la campana d'allarme suona per indicare a tutti gli operai, che essi debbono fuggire in una data direzione, per salvarsi dal fuoco. Un tal giorno un operaio, invece di andare a destra, andò a sinistra, e rimase vittima dell'incendio. Era colpa sua può dirsi; eppure, sebbene non vi fosse allora nessuna legge sugli infortuni, e la Società dell'impresa non fosse quindi obbligata a nulla, essa si credette in dovere di aiutar la famiglia della vittima dell'infortunio, perchè l'opinione pubblica di tutti gli operai era talmente in favore di quel disgraziato, che essa si sentì, nel suo interesse, costretta ad aiutarla, altrimenti potevano nascere grossi disordini.

Io non so se in questo caso la colpa, secondo l'onor. Auriti, era grave o lieve; ma sembrami che l'aiuto dovesse esser dato in ogni modo, come mi pare, che, quando c'è davvero colpa, sia essa piccola o grave, si deve, in grado diverso, sempre punire. Ma se si abbandona l'una a sè stessa, e si riconosce il valore dell'altra, vorrei sapere con qual criterio la colpa grave ha la sua pena e la colpa lieve non l'ha? Ripeto dunque: tutta la divergenza sta in ciò, che noi chiamiamo infortunio, quello che l'onorevole Auriti in alcuni casi chiama infortunio, in altri colpa grave. Se invece lasciamo il concetto puramente giuridico, e prendiamo quello sociale ed umanitario, quale sarà la conseguenza? Dobbiamo cercare che la legge abbia la sua efficacia sociale, porti il suo risultato. Se si dice: là dove v'è colpa vera, cioè dolo, non vi è aiuto, ma pena, siamo d'accordo. Ma colpa non vuol dire trascuraggine, disattenzione.

Quando vi è trascuraggine o disattenzione, senza intento di far male; se un uomo lavorando si rompe le gambe, ha diritto d'essere aiutato, rimanendo pur responsabile del danno che ha fatto involontariamente ad altri.

Per esempio, l'operaio non tiene chiusa bene la lampada di sicurezza e produce un scoppio, cagionando male agli altri ed a sè; egli è responsabile verso gli altri del danno prodotto; ma ciò non toglie che esso abbia diritto all'indennità.

Io ho visto tante volte nelle cave di marmo operai che portano sotto il braccio il sacco della polvere, e tengono accesa la pipa in bocca. Si avvertono, si puniscono; ma pure avviene che, quando si vive continuamente in quell'am-

biente, per quanto si stia attenti, arriva il momento che uno si distrae, e seguono disgrazie per trascuraggine grave dell'operaio. Deve in questo caso essere aiutato o deve essere punito colla perdita del sussidio?

Secondo lo stretto principio giuridico, stando al mio ed al tuo, sarei d'accordo coll'on. Auriti, che nega il sussidio; ma secondo il principio sociale, noi vogliamo aiutare l'operaio, perchè l'aiutarlo porta anche vantaggio sociale, aiuta a ristabilire la pace turbata nelle società moderne, e questo è lo scopo principale delle leggi sociali. Ma se voi vi ostinate nella distinzione di colpa grave e colpa leggiera, ogni volta che succede un infortunio bisogna fare una lite, la quale riapre l'antagonismo, la lotta fra le due classi sociali.

Senatore PASCALE. No, vogliamo la sentenza penale.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ora io credo che, se noi ci poniamo d'accordo nel rispettare il principio della giustizia, se noi tutti partiamo dal concetto che questa non è una questione puramente giuridica, ma una questione sociale, una questione di umanità, dobbiamo allora cercare di raggiungere il nostro vero scopo, che è sociale.

E lo scopo noi non lo raggiungeremo se dovremo di continuo fermarci a determinare se la colpa è lieve o grave; e lo stesso on. Auriti ha dovuto vedere quanto sia difficile il sapere dove finisce la colpa lieve e comincia la grave.

Questa linea non si può tracciare con un criterio preciso; e quando egli dice: si tratterà con la solennità stessa del giudizio, prova appunto che non v'è criterio, non v'è norma sicura. E però, se accettassimo l'emendamento Auriti, nel fare la legge che deve ristabilire l'armonia sociale, si aprirebbe invece di nuovo la via ai dissensi che si vogliono evitare.

Io prego l'on. Auriti di volermi scusare se sono entrato in una questione nella quale egli è maestro, ma lo prego nello stesso tempo di voler riconoscere che quella da me accennata è la storia di tutte quante le leggi sociali.

Prima in nome del Codice si dichiarano inutili; poi si cerca la conciliazione tra il Codice e queste leggi, e nasce una selva selvaggia di sottintesi da cui non ci si libera se non si salta il fosso, lasciando il concetto giuridico, adottando il sociale ed umano.

Noi vogliamo fare questa legge per il benessere delle classi operaie e per la concordia della società. Tale deve essere il criterio, tale lo scopo che dobbiamo raggiungere. Dopo verranno, se si vuole, tutte le considerazioni giuridiche.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Non tema il Senato che io l'affligga con un nuovo discorso, ma non posso a meno di dire brevi parole per ridurre alle loro giuste proporzioni le mie obiezioni, giacchè dall'insieme dei miei contraddittori sono stato trattato quasi come un utopista e uno strano.

L'onor. ministro ieri disse che io aveva fatto una levata d'ingegno e non credeva che valesse la pena di discuterla. L'onor. Auriti mi ha detto che il volere far andar d'accordo insieme le responsabilità per le colpe e le assicurazioni era un assurdo.

Questo è un dogma; e io dei dogmi non ne abuso.

E per esempio io non capisco perchè una quotizzazione dell'industria per provvedere ai propri infortuni debba necessariamente essere incompatibile con la legge della responsabilità civile.

Le ragioni che ne hanno dato l'onor. Auriti ed il ministro del Tesoro, che con la sua grande autorità è intervenuto nella discussione, sono presso a poco le stesse. La prima è, che lasciando concorrere la responsabilità civile con l'assicurazione, non si risparmierebbero quelle che essi chiamano le noie dei processi per indennità degli industriali.

Ora io posso preoccuparmi degli aggravi che noi con questa legge portiamo agli industriali e anche di tutti gli ostacoli che per essa creiamo loro. Ma di queste noie alle quali tutti i cittadini sono eventualmente sottoposti, ossia di riparare i danni cagionati non posso preoccuparmene più per loro che per gli altri. Tant'è più che non dipenderà che da loro di evitarle. L'altra ragione è che i tedeschi non l'hanno fatto. Ora, o signori, se dobbiamo giudicare dei risultati che i tedeschi hanno ricavato da queste leggi per la pacificazione sociale dalle ultime notizie di cui tutti i giornali erano ripieni parmi che sieno poco incoraggianti; e se poi dobbiamo giudicarne per i risultati che ne hanno

ottenuto sotto il punto di vista di diminuire gli infortuni, l'onor. Auriti si è incaricato di difendere la mia causa meglio che io non avrei potuto fare. Non si possono dare prove più evidenti della problematica efficacia del sistema proposto dall'onor. ministro a questo effetto.

L'onor. ministro del Tesoro ha cercato di attenuare l'effetto delle formidabili cifre allegate dal relatore. Egli ha fatto un ragionamento presso a poco di questo tenore: quando le cose non possono essere vere *a priori*, non devono essere vere *a posteriori*.

Ora, secondo lui, l'aumento degli infortuni per la cessazione degli effetti della responsabilità civile non dovrebbe essere vera *a priori* e quindi non può essere che sia dimostrato *a posteriori*. Lascio andare che questo sistema roveschierebbe di nuovo tutta la filosofia *ab imis fundamentis*. Ma io credo d'aver dimostrato ancora ieri come per la cessazione della responsabilità civile gli infortuni debbano invece aumentare. E le cifre portate dal relatore hanno convalidato la mia tesi, che rimane così dimostrata *a priori* e *a posteriori*.

E quindi egli ha la sua maniera di vedere *a priori* alla quale le prove di fatto sembrano fare difetto. Io ho la mia che sembra invece assistita dalle prove di fatto. E me ne conforto.

Io ritengo che il non essere più civilmente responsabili deve indurre negligenza negli intraprenditori e negli operai e perciò aumentare gli infortuni. E quindi la presunzione delle cifre portate dall'onor. Auriti, sta per me.

L'onorevole ministro del Tesoro invece crede che quelle cifre debbano ascriversi alla maggior cura con cui s'investigano e si conoscono gli infortuni. Questa è una supposizione gratuita perchè vi sono mille maniere per le quali gli infortuni si fanno conoscere indipendentemente dall'assicurazione. Credere che proprio non si sieno conosciuti che da quando vi è la assicurazione, mi pare per lo meno esagerato.

Purtroppo gli infortuni si annunziano da loro. Certo che anche ora, con tutte le assicurazioni, non si conosceranno tutti. Ma con le attuali organizzazioni delle polizie delle istituzioni di beneficenza, delle statistiche, ben poche rimangono ignorate almeno nei centri pei quali si producono.

Ma poi l'on. relatore ha citato un'ultima cifra che non è soggetta a cauzione perchè i due

termini del paragone che in quella si contiene sono compresi ambedue nel periodo nel quale il sistema delle assicurazioni con cessazione della responsabilità civile era in piena funzione. Io voglio alludere al confronto fatto fra il numero degli infortuni del 1889 con quello del 1891.

Ora dal 1889 al 1891 vi è stato un aumento d'infortuni per circa 1000 casi in più. Qui non si tratta di un paragone di un tempo in cui esisteva questo regime ed un tempo indeterminato. Qui si tratta di un caso concreto nel quale tutti i termini si corrispondono. Ebbene, o signori, gli infortuni sotto questo regime hanno aumentato nelle proporzioni che avete udito.

Dunque, onorevole signor ministro del Tesoro, la verità è che i fatti stanno per noi, le supposizioni stanno per lei.

Ella suppone che vi siano state delle altre ragioni. E ci saranno state, ma io aspetto di conoscerle.

Per me che non sono uomo dotto, e che per ciò giudico con i criteri del grosso buon senso volgare, quando mi trovo in presenza di un fatto che ha preoccupato un congresso intiero ossia dell'accrescimento degli infortuni nell'esercizio delle industrie e che questo fatto coincide con un nuovo sistema adottato per prevenirli, fino a prova contraria debbo ritenere che quel sistema sia errato.

Per me è una conseguenza logica, e sono dell'opinione dell'onor. Auriti, che se passa questo articolo quale è scritto, a questa questione noi dovremo tornare sopra: solamente ci ritorneremo quando ci sarà tornata la Germania.

Ora pare che la Germania già incominci a farlo. L'onor. Auriti vi ha detto che le leggi fatte in Austria già introducono l'apprezzamento della colpa grave. Le leggi austriache sono posteriori alle germaniche. Anzi egli ha aggiunto che nelle proposte che si fanno in Francia la colpa grave è già eccettuata dal beneficio dell'assicurazione.

Ma io non voglio insistere più oltre sopra argomenti dei quali ho parlato ieri e sui quali oramai il Senato ha formato i suoi criteri.

Io solamente ho preso la parola per rettificare quel che mi si è voluto far dire.

Mi si è voluto far dire che io volevo che si

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o MARZO 1892

lasciasse intera la responsabilità anche per le colpe lievi.

Ora questo non è esatto.

Quello che io dimandava è che si lasciasse il libero corso alla legge civile.

E perchè? Non perchè io creda che si debbano e si possano esercitare praticamente le azioni per le colpe lievi anche malgrado l'assicurazione. Ma io ho formulato così la mia domanda per le ragioni che ha esposto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Egli me lo perdonerà, ma io sono obbligato a credere la sua causa cattiva e la mia buona. E quando si difende una causa cattiva, si finisce per fornire senza volerlo gli argomenti alla buona.

L'onor. ministro diceva, come distinguere i confini fra la colpa lieve e la grave? È certo, *a priori*, è assai difficile, ciò non può farsi che caso per caso. E perciò io essendo su questo punto d'accordo col signor ministro, diceva lasciate che il Codice civile abbia il suo corso, e che all'occasione sia il magistrato che decida del grado di colpa; perchè non dubitate che le colpe lievi non le esperirà nessuno, perchè siccome io parto dalla base che queste azioni debbano essere esercitate dalle Società e ciò deve essere così perchè riconosco il bisogno della pacificazione sociale e voglio che queste questioni siano fatte al di fuori degli interessati, non ci sarà una società seria che farà una causa di colpa lieve, perchè le società di assicurazione evitano quanto possono, di far causa di responsabilità civile tale essendo nel loro interesse.

Dunque praticamente le colpe lievi non saranno esperite, potranno esserlo le colpe gravi, e se ci sarà un pericolo, sarà che le società nel loro interesse non esperiranno neache queste anzichè peccare per l'eccesso contrario.

E quindi le rivendicazioni della responsabilità civile degl'infortunati saranno poche.

Ma quelle poche eserciteranno un effetto salutare sopra tutti gl'industriali e gli operai per renderli accurati e diligenti per evitare gl'infortunati.

Non sono dunque le colpe lievi di cui io intendo che praticamente debba perseguirsi la rivendicazione, ma solo le colpe gravi e neppur sempre e neppur tutte. Ma solo che possono essere eventualmente chiamate respon-

sabili per mantenere viva la vigilanza negli esercenti industrie pericolose.

Per queste ragioni io posso, senza grandi difficoltà, sacrificare la persecuzione delle colpe lievi e unirmi all'Ufficio centrale per dimandare che si mantenga la responsabilità civile per la colpa grave.

Lo stesso ministro lo consente in qualche modo ammettendo la responsabilità civile per le infrazioni ai regolamenti. Il relatore ha dimostrato gl'inconvenienti di questo sistema. E alla sua volta il relatore non sembra volere che le azioni per la colpa grave sieno passate alle Società d'assicurazione, ma bensì che sieno esperite dalle vittime degl'infortunati.

Inoltre l'uno e l'altro sembrano volere limitare quest'azione ai casi che sono stati soggetto d'una condanna grave.

Io invece vorrei che l'azione per la responsabilità civile contro la colpa grave sia lasciata integra quale emerge dal Codice civile, e sia trasferita alla Società assicuratrice.

A questo modo la mia divergenza dall'uno e dall'altro si trova di molto ridotta ossia è ridotta ai suoi veri termini.

Io sono pronto a transigere sulle colpe lievi, ma mi unisco al relatore nel concetto che nelle condizioni attuali dell'Italia bisogna guardarsi dal togliere la responsabilità legale a tutti quelli che inferiscono danni, quando vi sia dolo o colpa grave.

Non tutti i paesi possono avere le stesse leggi. Il ministro del Tesoro proponendoci ad esempio la Germania, ha dovuto riconoscere che colà vi è tutto un complesso di ordinamenti i quali hanno le loro radici nelle tradizioni e nel carattere della nazione. Noi in fatto d'ordinamenti non abbiamo che i pochi articoli della legge che vogliamo fare. Abbiamo invece industrie languide, che vivono una vita stentata, alle quali è mestieri lasciare lo stimolo della responsabilità perchè non si lascino andare a trascuranze che possono riescire fatali. E la prova che questo stimolo è efficace è che mentre in Germania con tutto l'apparato, di cui si parla da vari giorni, gl'infortunati colposi stanno nella proporzione d'un quinto, in questa povera Italia senza alcuna legge, e senza alcun apparato gl'infortunati colposi rappresentano appena il 13 per cento sulla massa degl'infortunati che si avverano nell'esercizio delle industrie.

Ora logica vuole che il giorno che con questa legge perequerete per questi effetti l'Italia e la Germania, senza poter mettere l'Italia nelle stesse condizioni in cui si trova la Germania, le quote della Germania si moltiplicheranno in ragione della deficienza di tutti gli altri coefficienti che ci sono in Germania e che fanno difetto in Italia.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Non abbiamo le statistiche.

Senatore VITELLESCHI ... Io adunque per riassumermi faccio adesione alle opinioni espresse dall'Ufficio centrale, solo mi pare che non dovrebbe esprimerle a metà e con tante limitazioni. Egli dovrebbe affermare chiaramente e semplicemente che la responsabilità civile per la colpa grave deve rimanere integra a condizione di essere esperita dalle Società d'assicurazione anzichè direttamente dalle vittime degli infortuni.

L'onor. Villari dice: Io non capisco che cosa sia questa responsabilità.

Il concetto della responsabilità è semplicissimo. I danni devono essere pagati da chi li fa e nella misura che li fa.

Ora, siccome la Società d'assicurazione non è quella che fa il danno e non paga nella misura di esso, la responsabilità è rovesciata.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione aggiungeva che queste leggi hanno la loro storia, incominciano dal concetto del diritto, poi si complicano di concetti sociali, donde nascono le transazioni.

Io dico all'onorevole ministro che le transazioni sono sempre poco commendevoli, ma possono essere scusabili per grandi necessità. Ma in questo caso questa transazione non ha giustificazione.

Non v'è ragione, non v'è scusa perchè voi volete pietosamente soccorrere le vittime degli infortuni, d'infrangere, di violare il diritto comune, non solo non v'è ragione, ma v'è ragione contraria nei danni che ne possono conseguire.

E quindi per essere anche più preciso riassumo il mio dire sopra questo grave soggetto.

Vi sono tre opinioni, sulle quali il Senato è chiamato a decidere. Una è quella del Ministero, e l'avete svolta nel progetto ministeriale. Un'altra è quella che emerge dal progetto dell'Ufficio centrale.

Io mi sono permesso di enunciare una terza, alla quale non do la forma di una proposta, perchè non ha avuto il favore di essere accolta nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale, e non parmi essere probabilità di riuscita contro le loro forze riunite. Ciò non ostante non rimpiango di averla esposta, perchè è frutto di una profonda convinzione che mi è parso dovere affermare dal momento che mi occupavo del soggetto. E anche perchè desiderava declinare la mia parte di responsabilità da quel che a me pare una gran mancanza di previdenza e di provvidenza, e cioè di approvare una legge per la quale nelle presenti condizioni delle industrie in Italia esse rimangono liberate dalla sola responsabilità praticamente efficace, ossia dalla responsabilità civile.

E se come tutto m'induce a credere la mia proposta non vorrà essere presa in considerazione dal Senato, io spero che almeno le mie parole valgano ad avvalorare quella dell'Ufficio centrale, che, sebbene incompletamente, pure mantiene il principio che io difendo, e che non emana, come la legge dell'onorevole ministro, da un diritto nuovo, ma è uno dei capisaldi della giustizia d'ogni tempo e d'ogni nazione.

E poichè ha la parola spero che il Senato mi perdonerà se accenno ad un fatto mio personale.

L'onorevole ministro ha creduto dimostrare che nell'altra legge, sopra gli infortuni del lavoro della quale io fui relatore, io aveva espresso opinioni opposte a quelle da me esposte nella presente discussione. E io ho bisogno di rettificare questa sua affermazione tanto più che l'onorevole ministro ne ha portato con me in causa tutto il Senato.

Io ne accennai brevemente ieri ma sento il dovere di meglio chiarire la cosa.

La situazione allora era completamente diversa.

Quella legge d'allora non si occupava che indirettamente dell'assicurazione, ma aveva invece per iscopo di affermare la responsabilità civile, anzi di esagerarla, creandone una tutta propria speciale e indipendente da quella, che emerge dal Codice civile e talmente speciale che dava la responsabilità degli infortuni ai committenti i lavori.

Nell'articolo di quella legge che concerneva le assicurazioni come era stato corretto dal

Senato era detto: « le somme pagate dalle Casse di assicurazione saranno dedotte dal debito della persona responsabile, quando le assicurazioni sieno state fatte dalle persone responsabili con mezzi propri per i loro lavoratori ».

Inoltre l'assicurazione era volontaria e non obbligatoria, era un mezzo dato ai responsabili per soddisfare al loro compito in riguardo alla loro responsabilità, non già per sostituirla dappoichè l'importo dell'assicurazione era solamente dedotto da quel che avrebbe importato l'indennità legale, come uno dei coefficienti per soddisfarvi.

Vero è che in ultimo si aggiungeva: « Cessa la detta responsabilità quando le assicurazioni raggiungessero le seguenti cifre ». Ma queste cifre erano quasi duplicate da quelle che sono stabilite nella presente legge.

E quindi prima di tutto l'assicurazione non era obbligatoria ma facoltativa; secondo, come regola, l'assicurazione non si sostituiva ma si deduceva dall'indennità legale. E finalmente l'assicurazione poteva anche sostituire l'indennità legale; ma quale indennità? quella che risultava dalla legge stessa ossia non quella voluta della legge comune, ma quella che dipendeva da una responsabilità arbitraria e cervelotica costituita da quella legge che il ministro stesso ha così vivamente stigmatizzato. E in ultimo le cifre dell'assicurazione erano talmente alte che poteva anche ritenersi che raggiungessero una media assai elevata d'indennità applicabile ai possibili infortuni.

E quindi la situazione è affatto diversa da quella di una legge che impone l'assicurazione obbligatoria e si sostituisce normalmente e in ogni caso alla responsabilità civile.

A questo si deve aggiungere che il nostro compito era allora ben diverso da quello di oggi e tutto ad onore del presente ministro. Allora si trattava di attenuare gli effetti di una cattiva legge, oggi si tratta di togliere le mende a una che può essere buona.

CHIMARRI, *ministro di grazia e giustizia*. Non so.....

Senatore VITELLESCHI. On. ministro vuol sentire quale è la responsabilità della quale si trattava in quella legge? Eccola qui: « Gli imprenditori ed esercenti di strade ferrate, gli imprenditori, i proprietari di fondi urbani e ru-

stici, ecc. ». Tutti coloro erano chiamati responsabili degl' infortuni.

Crede lei che queste responsabilità sieno quelle considerate nella responsabilità civile del Codice civile?

« ... i proprietari di fondi urbani e rustici i quali eseguono opere nuove o riparazioni ».

Crede che questo stia nel Codice civile?

Ma io non credo che il Codice civile abbia mai pensato che se lei, onor. ministro, da Parigi fa restaurare una sua casa a Roma debba pagare i danni del muratore che eventualmente può rimanere fiaccato in quei lavori.

Ora è di queste responsabilità che fu detto che cessavano quando fosse stata fatta l'assicurazione di cui era menzione nella legge.

Ma lo ripeto, noi ci trovavamo in presenza di una legge che non potevamo accettare ed infatti essa fu respinta.

Ho voluto dire questo per dimostrare che non solo, io non ho mai cambiato opinione, ma sono stato sempre fedele al principio di combattere per quanto è possibile, per quanto è in me la sostituzione di criteri arbitrari ed artificiali a quelli che sono base del diritto comune. (*Approvazioni*)

Senatore CALENDIA V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDIA V. Veramente al punto cui siamo giunti un discorso inatteso non può essere di gradimento al Senato; ma non un discorso, brevi accenni bensì io farò alla questione, un breve richiamo al cammino che abbiamo percorso.

Non è fuori di luogo-dunque osservare, onorevoli colleghi, come a questa legge fossero fatte dapprima grandi accuse; la si attaccava d'ingiustizia, quasi d'immoralità, e non si è ancora tutti sicuri che essa abbia un fondamento veramente giuridico e morale, così da potersi con tranquillità adagiare sul principio che l'informa, e trarne quelle conseguenze più o meno larghe che ora stiamo discutendo.

Egli è indubitato che parlando di giustizia non si può farlo mai in modo assoluto. La giustizia sociale è qualche cosa di assai relativo.

E leggi giuste sono tutte quelle le quali, ordinate dall'autorità superiore, non in opposizione alla morale, tendono al bene della comunità, al bene pubblico. Noi vediamo perciò le leggi mutare col mutare dei tempi, appunto

perchè le esigenze della società esse stesse mutano: e non per questo le vecchie saranno state meno giuste delle nuove leggi.

Noi stupiamo oggi dei rapporti di famiglia organizzati così come erano all'epoca romana; ci faremmo la croce, se oggi dovesse rivivere l'istituto della schiavitù, che pur per secoli ha governato il mondo civile: e pur di recente abbiamo abolito feudi, fidecommessi, maggiorati e manomorta, che fu per secoli un sistema reputato giusto e legale per l'ordinamento della proprietà territoriale.

Egli è che esiste un canone fondamentale della potestà legislatrice, quello cioè che l'azione del legislatore per regolare i rapporti tra persona e persona, e dei cittadini col mondo esteriore, che è il campo proprio dell'umana attività, è immanente, è perenne e si manifesta secondo lo stato, i bisogni, le esigenze sempre nuove, sempre varie, che sorgono per l'intrecciarsi dei rapporti sociali, per nuove creazioni che l'ingegno, la scienza, la pratica della vita vengono di continuo ponendo in opera.

E da cotesto non discutibile principio movendo non temo, che con questa legge lo Stato si avvii ad una forma di socialismo che tutti dobbiamo respingere, se per essa lontanamente si accenni a ricognizioni di diritti delle masse popolari verso lo Stato, del diritto al lavoro, per esempio, o di altri obblighi in esso che non sieno di protezione ai cittadini nello svolgimento dei rapporti necessari del vivere civile; perciocchè lo Stato nella sua vera essenza, non sarà mai altro che una grande tutela, una grande educazione. E tanto meno può porsi in dubbio il fondamento strettamente morale e giuridico della legge stessa.

Il qual fondamento giuridico si trova, o si guardi il disegno di legge sotto l'aspetto del ministro, o in quello dell'Ufficio centrale, od anche sotto l'aspetto da me già accennato. Il ministro dice: è egli lecito di transigere sul diritto proprio, certo, per conseguire un bene, un vantaggio, cui le leggi in atto non ci attribuiscono, ma che utile a noi, come individui, torna di una grande sociale utilità?

Ebbene, questa è una legge di transazione; per tante indennità che l'operaio non avrebbe potuto mai ripetere in tutti i casi fortuiti o di forza maggiore che costituiscono il maggiore numero degli infortuni, egli cede in compenso

una qualche cosa di quello, che per titolo di pieno risarcimento dei danni, avrebbe diritto a ripetere nel caso di responsabilità civile secondo il Codice comune. L'Ufficio centrale vi dice del pari: la legge è giusta: ed è giusta perchè è contro l'equità che chi trae profitto dal prodotto della consociazione del capitale col lavoro, debba non accollarsi almeno una parte dei rischi gravissimi, inseparabili dalla grande industria nel modo come oggi si esercita, e che ricadono tutti sull'operaio. Ciò è equo, e morale, è giusto: e il giusto diventa diritto quando è tradotto in precetto di legge.

Una volta trovato il fondamento giuridico della legge in quella che è la missione propria dello Stato, di regolare e disciplinare, non creare, i rapporti necessari del vivere civile e farli convergere al vantaggio universale; ristabilire l'equilibrio dove per nuovi fattori non potuti avere in conto dal legislatore, cotesti rapporti sieno stati turbati con violazione dei principî dello equo e del giusto a danno di una classe di cittadini, la quale per le condizioni presenti della società civile si mostra da sè incapace, o impotente a ristabilirlo mediante la libera privata iniziativa; ristabilire cotesto equilibrio è diritto, è dovere massimo dello Stato, moderatore supremo, nel pubblico interesse, dell'attività, degl'interessi dei singoli cittadini.

Il legislatore certo non farà bene a intromettersi nei negozi puramente privati; ma quando dal modo onde si estrinsecano può derivare danno alla società in genere, è dovere suo di disciplinarli, determinando i rapporti di diritto, che esso in quei negozi riconosce, approva, o respinge.

Ora, che è mai cotesta assicurazione obbligatoria dagli infortuni del lavoro? Per me io la traduco in questo; è un atto di previdenza imposta dal legislatore ad una classe di contraenti che è incapace di provvedere da sè a se medesima.

Noi ci troviamo di contro, -almeno nelle parvenze, ad una classe di contraenti incapaci di prevedere tutte le conseguenze dei rischi ai quali si espongono, allorchè prestano l'opera loro nelle industrie, reputate per comune consenso pericolose; incapaci di premunirsi contro le conseguenze dolorose di disastri di cui nessuno può essere chiamato in colpa, e pei quali l'operaio si trova per più o meno lungo tempo

impotente al lavoro, e spesso mutilato degli organi indispensabili a procacciarsi col lavoro il sostentamento per tutta la vita.

Che cosa fa il legislatore? che cosa vogliamo noi con l'assicurazione obbligatoria? Noi non alteriamo i rapporti necessari delle cose; noi rispettiamo quello che è l'essenza del contratto della locazione d'opera; noi non alteriamo le leggi economiche dell'offerta e della domanda; sibbene accettando il fatto quale è, o quale si presume che sia, cioè, che nel maggior salario dell'operaio addetto alle industrie pericolose sia pur compreso il compenso al rischio insito nella industria alla quale egli serve, una parte di questo salario costringiamo l'industriale a pagarlo in forma di premio alle Società assicuratrici; e costringiamo l'operaio ad un atto di risparmio e di previdenza, impedendogli di consumare tutto il suo salario per riscuotere la parte messa in serbo sotto forma d'indennità dalle Società assicuratrici, quando avvengono quei disastri, quegli infortuni, che sono così facili, ora che le industrie hanno preso un andamento tanto diverso da quello che era nei secoli scorsi.

Cotesta opera del legislatore è opera giusta, santa, giovevole alla società in genere, utilissima agl'industriali e agli operai, ed è da ultimo la esplicazione del principio scritto nel Codice, che il diritto di proprietà non riconosce in modo assoluto, ma nei limiti imposti dalle leggi, ossia subordinato allo interesse generale di cui le leggi sono la razionale espressione.

E quali e quanti sieno i pericoli che si evitano in tanto agitarsi delle classi così dette diseredate non è chi non veda, e come per questa guisa si ponga pace tra capitale e lavoro, tutt'intendono; e non ci sarà tema che ne vengano pesi incompportevoli all'industria, dacchè sono tali i vantaggi che essa ritrae dalla cessazione della responsabilità civile, che il piccolo peso del premio di assicurazione può bene addossarselo di giunta agli attuali salari; e le possibili future riduzioni dei salari. L'operaio non da questa legge, ispirata tutta dal desiderio e dal dovere di venirgli in soccorso, ma deve ripeterle dalle condizioni generali del mercato, della produzione e del consumo, delle offerte e della domanda; ossia dalla eventuale diminuzione nel profitto, la quale, per l'industriale induce mi-

nore interesse del capitale impiegato, per l'operaio minor compenso dell'opera che presta.

La legge è dunque intrinsecamente giusta, ha fondamento pienamente giuridico, è di una utilità sociale evidentissima, e il Senato con animo sicuro può darle il voto, chi pensi che essa viene a prendere il posto di un altro disegno, che certo non poteva vantare il medesimo rispetto ai principii più certi del diritto, e che assai bene fece il Senato nel 1885 a riprovare e respingere.

E io credo che ora noi abbiamo fatto anche un altro cammino, imperciocchè nella via in cui il Governo si è messo, di volere antivenire i danni, e mantenere la pace sociale, il Governo ha ben provveduto, mettendo innanzi tutto la necessità di regolamenti i quali anzichè tendere a riparare i danni, perchè questi li ripara la legge, tende a prevenirli, allontanandoli.

E ponete bene mente, o signori, a non confondere il regolamento di cui parla l'art. 1° della legge, con quelli che sono di ordinaria amministrazione, che tendono all'esecuzione della legge, e nei quali si lamenta quasi sempre la serie sterminata degli articoli, mentre la legge non contiene che un articolo solo, o pochissimi.

I regolamenti di cui si tratta, sono il complemento necessario di questa legge; sono precetti di legge, i quali dovremmo noi stessi formulare, se ne avessimo modo e tempo, perchè dovremmo addentrarci nella natura di ciascuna industria, o gruppo di industrie, che la scienza e la pratica dichiarano pericolose alla vita o alla integrità degli operai, e dovremmo avere in pronto i rimedi e le precauzioni per allontanare i pericoli temuti.

Noi demandiamo questo che sarebbe stato ufficio nostro al Governo, al Governo cui incombe continua la vigilanza, e con la potestà, il dovere di modificare i regolamenti secondo i nuovi bisogni, secondo le nuove esigenze che la scienza o la pratica verrà raccomandando.

Ed intorno a questi regolamenti ci siamo intesi - e pareva da prima difficile cosa - precisare bene lo scopo e la meta ultima, la garanzia cioè della vita e della integrità personale degli operai.

Coll'occhio ad essa intento, il Governo deve sentire la convenienza di ridurli a pochi e sem-

plici precetti, così come noi faremmo nella legge, rivolti a precisare i principali doveri degli industriali e dei lavoratori per rimuovere il pericolo degli infortuni: con che si eviterà anche la necessità di regolamenti complementari, ad iniziativa de' capi degli opifici, avvegnachè resi da noi puramente facoltativi, cessata la molla dell'interesse - perchè la loro mancanza non più li esporrà ad essere compresi nella classe più elevata de' rischi, siccome era nel progetto ministeriale - non vorranno essi aggiungere vincoli nuovi all'azione loro, ed esporsi, per le loro infrazioni, a responsabilità civili, che altrimenti eviterebbero. E sarà tanto di guadagnato per l'industria e per l'azione del Governo nell'esercizio del potere di vigilanza che a lui incombe.

E ci siamo intesi ancora su quella che deve essere la natura e la misura della indennità stessa.

Onde non resta che il dissidio minimo, intorno ai casi nei quali la legge non dev'essere applicata, e deve risorgere il diritto al pieno risarcimento de' danni a norma del diritto comune.

E sul riguardo giovi notare come a grado a grado anche i più fieri oppositori della legge, quelli che ne avrebbero voluto circoscrivere l'azione ai soli casi di infortunio per forza maggiore o fortuiti, o hanno taciuto, o si sono persuasi che in fatto d'infortunio in industrie pericolose la colpa lieve o lievissima o è cosa difficile a stabilire, o è un fatto così comune ed inevitabile che diventa essa stessa un caso fortuito.

Parmi che anche l'onor. Vitelleschi, vista la necessità di non andar moltiplicando liti e non rendere frustranei i benefici della legge, non faccia più questione di colpa lieve o lievissima; e tutta la grande contesa si aggiri quindi a vedere quali sono i casi di colpa grave da escludere dal beneficio di questa legge.

Ora permettetemi di considerare la cosa, prima sotto l'aspetto dell'Ufficio centrale, il quale parla di colpa grave così in rapporto all'operaio come in rapporto all'industriale.

Si sono già intesi ministro ed Ufficio centrale quanto al dolo; e la contesa sta tutta nel vedere quali siano i casi di colpa grave che debbono essere esclusi dal beneficio di questa legge. L'Ufficio centrale dice: saranno casi di colpa

grave quelli che determinerà il magistrato in relazione agli articoli 372 e 375 del Codice penale, quando le circostanze attenuanti siano escluse, e la pena non sia pecuniaria, ma afflittiva. Il ministro invece vuole casi di colpa grave le violazioni dei precetti scritti nei regolamenti.

L'una e l'altra tesi è sostenibile; ma se siamo in tema di legge speciale, se abbiamo intesa la necessità di disciplinare in una nuova guisa questa responsabilità civile ed il risarcimento del danno per la nuova forma assunta dalla grande industria; consentite a me magistrato, di dire che io trovo molto più conveniente il sistema vagheggiato dal ministro che non quello dell'Ufficio centrale. È civile sapienza non abbandonare all'arbitrio dell'uomo quel che può fermarsi per legge, se vuoi raggiungere quel grado di giustizia che è compatibile con l'umana natura. E però è savio e prudente consiglio che nel regolamento sieno scritte quelle misure di prevenzione, che sono dettate dalla comune preveggenza e dalla cognizione dei rischi proprii di ciascheduna industria, e la cui inosservanza costituisce quel grado di colpa che ben si potrà dire grave, se formò oggetto di un espresso, speciale provvedimento del legislatore al fine di tutelare la vita, l'integrità delle persone addette all'industria; che vi siano scritti anche gli obblighi che deve avere l'operaio per impedire che per la sua imprudenza, per la sua negligenza avvengano disastri, de' quali non si può misurare la estensione e il danno.

Il criterio della legge è invariabile, ispirato, non alle contingenze dei fatti e a considerazioni di persone, ma alla naturale previdenza, ed alla conoscenza piena della natura della industria, de' pericoli e de' rischi che sono da evitare.

Il criterio del giudice è variabile secondo la conformazione propria di sua mente, del suo cuore: uomo, non sa astrarre da fatti accidentali, da pregiudizi sociali; da condizioni di famiglia e di persone, da correnti più o meno artificiali che ora inducono la simpatia per l'industriale, ora per l'operaio: e in un campo abbandonato al suo prudente arbitrio, quali sono le circostanze attenuanti, la misura della pena, non incontra limiti, non richiedendo la legge penale da lui definizione di colpa grave, o lieve, ma sola affermazione in genere di un

fatto colposo, e la designazione della pena al caso concreto.

D'altra banda quegli articoli del Codice dovendo riguardare tutti i fatti colposi nello immenso campo dell'umana attività, ebbero più di mira il danno avvenuto per morti, o gravi lesioni personali, che non la natura della imprudenza, negligenza, o imperizia. Noi invece che vogliamo evitare gli infortuni, e sappiamo quali sono i fatti di negligenza, o imprudenza che li possono cagionare con maggiore facilità, abbiamo il dovere di tassativamente designarli, perchè siano sempre presenti all'animo di coloro che debbano guardarsene acciò non si facciano involontari strumenti di disastro. E quando essi sieno precisati, e pubblicamente raccomandati alla osservanza di industriali ed operai, non varrà più ignoranza, o inavvertenza, o imperizia che scusi, e s'incorrerà in quella colpa grave, in quella colpa lata che giustamente può assimilarsi al dolo, poichè l'atto di negligenza, o imprudenza va congiunto alla violazione di un precetto tassativo del regolamento.

Onde a me pare che l'Ufficio centrale, fermo il principio della responsabilità civile nel caso di colpa grave, ben possa accedere al concetto informatore del disegno ministeriale per quanto attiene alla configurazione sua, che è tanto più sicura, più logica, più razionale, e meno arbitraria di quella propugnata da esso.

Ciò che invece importa se vuolsi far cosa ed opera veramente utile, è che il ministro nel regolamento scriva quel che solo è indispensabile, necessario ad evitare le grandi negligenze, causa di gravi disastri; quelle negligenze le quali, poichè furono messi sull'avviso industriale ed operaio, possiamo non più chiamare colpa, ma fatti delittuosi, perchè importano la infrazione *volontaria* di un precetto tassativo di legge o regolamento.

È questo, ripeto, lo scopo ultimo cui deve intendere il ministro nella formazione dei regolamenti; la precisa designazione degli obblighi incumbenti ad industriali ed operai, al fine ultimo di evitare i disastri, e tutelare la vita e l'integrità personale degli addetti alla industria; e così tutto quanto tocca all'industriale per assicurare la stabilità degli edifici, la perfetta conservazione delle macchine, il loro isolamento; e il divieto di accedere dove

sono materie infiammabili o esplodenti senza quelle precauzioni che la scienza e l'esperienza suggeriscono, ecc.

Con tali precetti di legge che dovranno essere il decalogo dell'industriale e dell'operaio, la pietà non prenderà il posto della ragione, quando l'infortunio avvenga per la violazione loro; l'arbitrio del magistrato non sarà possibile; le circostanze attenuanti a cui non è imposto limite, non distruggeranno il fatto accertato; e le conseguenze giuridiche di esso quanto alla responsabilità civile saranno l'opera razionale del legislatore, non il giudizio spesso fallace del giudice.

Per cosiffatta guisa tutti i principj sono salvi, e non andremo vagando nell'incerto quando l'infortunio è avvenuto e si fa luogo a un procedimento penale. E poichè l'Ufficio centrale ha opportunamente messo da canto la possibilità di un giudizio civile, quando nel caso d'infortunio, per morte dell'operaio che ne fu causa, o per altra ragione il procedimento penale non può aver luogo; ristretta la responsabilità civile al solo caso di un giudicato penale che riconosca la infrazione del regolamento, fatto come io lo intendo, che riconosca quella colpa grave cotanto prossima al dolo; noi saremo al tutto rientrati nel diritto comune, mantenendo quella pace sociale, che è scopo sommo di questa legge. Difatti nel giudizio penale non è la Compagnia assicuratrice che agisce, nè l'operaio, nè l'industriale, ma è il pubblico ministero, rappresentante della Società, giudice ultimo delle offese alla vita, e alle proprietà de' cittadini; e solo quando il fatto punibile, per dolo, o per colpa grave derivante da infrazione al regolamento, è stato in giudizio penale affermato, allora solo sorgerà il diritto della Società assicuratrice al risarcimento dei danni: dico Società assicuratrice, perchè questo diritto, anche nel progetto ministeriale, è dato non all'industriale ma alla Società assicuratrice, tenuta a pagare le indennità come era nel desiderio dell'onor. Vitelleschi.

Rimarrebbe l'altra questione, se di questa colpa grave, circoscritta, sottratta interamente all'arbitrio degli uomini e demandata alla legge, debba rispondere anche l'operaio.

Il Senato ha potuto intendere, come volendo dare alla legge un fondamento assoluto di giustizia, il sistema dell'Ufficio centrale, meno si

discosti dal diritto comune, che non quello del Ministero. Si obietta come all'operaio, che ha già portato la pena dell'infrazione al regolamento con la infermità o la mutilazione, non sia umano imporre anche la perdita della indennità, per farla guadagnare alla Società assicuratrice.

Noi stiamo facendo una legge non solo di riparazione, ma di prevenzione degli infortuni; i regolamenti fatti nel modo a cui io accennava, e l'interesse personale, cioè la sottrazione ad ogni responsabilità civile, meglio che le ispezioni governative, saranno per l'industriale, il miglior freno contro la loro infrazione.

Ma per l'operaio, quale sarà il freno?

Non dobbiamo fermarci al caso che l'infortunio abbia colpito soltanto l'operaio che ne fu l'autore, nel qual caso il pubblico ministero non si darà la pena di agire, essendo stato già l'operaio punito abbastanza dalla negligenza sua stessa; ma riguardare bensì ai casi ben frequenti, ne' quali per colpa dell'operaio che violò il regolamento, non egli solo, ma molti altri sono stati vittima dell'infortunio.

Qual compassione potrà allora ispirare l'operaio, causa di tanto danno? Avrà costui per soprassello un compenso a titolo d'indennità? Se non metteremo almeno il freno della perdita dell'indennità, e quale altro mezzo di prevenzione vi sarà rispetto all'operaio, il quale dalla povertà sua è sottratto ad ogni risarcimento verso gli altri danneggiati?

È principio di naturale giustizia, che nei contratti nessuno possa trarre vantaggio a danno dell'altro contraente dal fatto suo doloso o colposo: e se nell'infortunio avvenuto per colpa dell'industriale, che di fronte alla Società assicuratrice è il mandatario dell'operaio per cui conto paga il premio, è egli tenuto al rimborso della indennità pagata all'operaio; per la stessa naturale ragione il rimborso dovrebbe essere dovuto alla Società assicuratrice, se lo stesso operaio si fece promotore dello infortunio, pel quale egli fu assicurato.

Che se voglia ritenersi l'assicurazione fatta anche pei casi di negligenza dell'operaio per grave che essa sia - e non so quanto ciò torni ad operai ed industriali dovendo la misura del premio in vista di tali contingenze essere certamente più alta - perchè il freno resti e la

Società non si vantaggi essa dell'indennità risparmiata, potrebbe disporsi che la indennità sia devoluta a beneficio delle altre vittime dell'infortunio verso le quali l'operaio negligente sarebbe tenuto al risarcimento dei danni; e se vittime non ci sono, sia devoluta al fondo speciale dell'art. 24 destinato a sussidiare le associazioni di mutuo soccorso, che provvedono alle infermità dell'operaio ne' dieci giorni in cui non si ha diritto al sussidio.

Io credo che per questa guisa i principî siano salvi, e le opposte opinioni possano conciliarsi così, che la legge raccolga quell'amplessimo consenso, che dev'essere ne' comuni desiderii trattandosi di un primo saggio della cosiddetta legislazione sociale.

Noi ci troviamo in un periodo in cui non ci possiamo giovare dell'esperienza degli altri popoli.

Abbiamo la legge germanica che di colpa non vuol sapere; abbiamo la legge austriaca venuta dopo che ammette la colpa grave come causa di esclusione dal beneficio.

E che male c'è che, nel momento in cui sta tanto dibattendosi la stessa questione in Francia, senza trovare la giusta via, ci facessimo noi italiani a disciplinare colle norme generali del diritto questi casi della colpa grave, sottraendoli all'arbitrio dell'uomo e specificandoli in modo non equivoco, in quei generali regolamenti che debbono disciplinare l'esercizio delle industrie pericolose?

Negli esperimenti che dovunque si fanno in questa difficile materia non avremmo scelto il metodo peggiore, suffragato quale è dai più sani principî di diritto e di morale; e potremo forse aspirare al vanto, con la salvezza dei sommi principî di equità e di giustizia, di aver fatta una legge di grande utilità sociale, smorzando l'antagonismo tra capitale e lavoro, ponendo, fin dove è possibile, pace tra gli industriali e gli operai.

L'esperienza farà il resto: essa ci mostrerà le lacune da colmare, e dove sia da coreggere ed emendare.

E però, senza più oltre intrattenere il Senato, io confido che l'Ufficio centrale, per le cose già dette, vorrà accettare la formola pei casi di colpa grave, che inducono il ritorno della responsabilità civile, quale fu dal ministro proposta, come quella che salva il principio di di-

ritto, e riesce più facile ed opportuna agl'intendenti che si vogliono con la legge raggiungere. E confido che il ministro, a sua volta, faccia ampia dichiarazione sul modo onde saranno esercitati i poteri conferiti al Governo nella formazione dei regolamenti indicati nell'articolo primo del disegno di legge; così che sia bene inteso, come nella designazione delle misure di prevenzione da prendere siano bene raffigurati i casi di colpa grave, quasi equivalente al dolo ove per la loro inosservanza avvenga l'infortunio; ed Ufficio centrale e Senato possano riposare tranquilli sulla bontà della legge che desideriamo vedere suffragata da ampio favorevole suffragio.

I principî saranno salvi, e le conseguenze quelle che più si attagliano alle condizioni della società presente, la quale in Italia non consente molto alla iniziativa privata; imperocchè se le iniziative private e il costume pubblico fossero andati di pari passo coi progressi della scienza applicata alle industrie, lo scopo si sarebbe ugualmente raggiunto mediante l'assicurazione volontaria, non ci troveremmo costretti a renderla obbligatoria, a dover precisare per legge le conseguenze tutte di essa, le quali sarebbero state abbandonate alla libera volontà dei contraenti, e nel silenzio loro alle sanzioni del diritto comune. (*Bene*).

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Un discorso in questo momento non può essere grato al Senato che è impaziente di arrivare in porto, ma essendo pure mio debito di rispondere agli oratori che hanno parlato, farò almeno di tenermi nei limiti dell'assoluta necessità.

Comincio dal protestare altamente, vivamente contro qualunque interpretazione che all'ultimo mio discorso si volesse dare come di opposizione al principio della legge.

La mia non è che opposizione a due articoli della legge germanica e della legge austriaca; ma come potrebbe essere opposizione alla legge se proprio quello che di fondamentale si contiene nella legge, il pagamento dell'indennità, noi diciamo che sia dovuto per soddisfazione di un diritto?

Nel lavoro pericoloso di sua natura c'è l'obbligo che l'intraprenditore che raccoglie i frutti del lavoro paghi all'operaio danneggiato una parte dei danni inevitabili; e sono danni ine-

vitabili così quelli dei casi fortuiti e di forza maggiore insita all'industria, come quelli dei fatti di colpa lieve dell'intraprenditore e degli operai. E questi si distinguono dai casi di colpa grave, perchè i casi di colpa lieve sono inevitabili e non quelli di colpa grave, che si possono e si debbono evitare.

Mi duole di non potere su questo più a lungo disputare col carissimo amico senatore Villari, ma a quest'ora e dopo di aver ripetuta e sviluppata questa teorica più volte, ogni ulteriore discussione non potrebbe che aumentare l'impazienza del Senato. Pur tuttavolta farò osservare a lui, che applicando questo principio, mantenendo la responsabilità pel dolo e per la colpa grave, ma limitando la responsabilità della colpa grave con la condizione che sia accertata con un procedimento penale di ufficio, non si turba la pace sociale, perchè l'accertamento di quella condizione è un effetto di un'azione che nessuna volontà (a meno che non si modifichi il Codice penale e di procedura penale) può sopprimere e arrestare; è l'effetto di un procedimento di ufficio.

È dunque cessato il conflitto giudiziario tra l'intraprenditore e gli operai; dunque la pace sociale sta, ma insieme colla pace sociale sta la tutela, l'incolumità sociale che è affidata al Codice penale ed al pubblico ministero. Quanto a quello che riguarda il benessere dell'operaio, il suo vero interesse, tutto il mio raziocinio qual'è? Che la responsabilità dell'operaio per colpa grave è il primo usbergo dell'incolumità degli operai che lavorano in comune, è che se voi stabilite la irresponsabilità dell'operaio in un modo assoluto anche per colpa grave, voi aumentate le cagioni dell'infortunio per l'accresciuta imprudenza di coloro che vorreste proteggere. Voi vedete un operaio storpio, e credete di usargli misericordia dandogli quella piccola indennità? Io dico, senza la vostra legge, invece di un mutilato da soccorrere, avreste un giovine vigoroso, che non avrebbe bisogno di quel sussidio.

In quanto all'onorevole Luzzatti io la risposta l'ho già data fin da principio.

Se si vuole porre il problema, quanti sono gli infortuni del lavoro in Italia o in Germania, e in rapporto a tutti gli operai quali che siano, il problema è difficile, ed io non mi sono messo a cercarne la soluzione. No, io ho domandato:

quanti sono gli infortuni degli assicurati, degli operai che hanno il loro nome nei libri della Cassa o della Società assicuratrice? Sono quelli che si trovano registrati, quelli ai quali è dato immediatamente il compenso dovuto, quelli dei quali la numerazione è immediata, sicura, indiscutibile.

È una deduzione la nostra, dice l'onorevole Luzzatti, temeraria. No, le nostre conclusioni vengono direttamente dalle premesse di fatto.

Io ho preso due ordini di argomenti: prima, la quantità crescente degli infortuni del lavoro in Germania, la quantità crescente specialmente negli infortuni gravi, nelle morti, la quantità crescente specialmente negli ultimi anni; e poi ho fatto il riscontro colle statistiche che si sono raccolte tra noi dal Patronato di assicurazione e di soccorso degli operai creato in Milano.

Io non conosco altre statistiche più minute, ma ho ammesso le cifre che ha continuamente citato il ministro.

Ho preso poi le statistiche ufficiali di Germania, chieste da me senza alcun preconcetto, e fornitemi dal comm. Bodio.

Nel rapporto ho trovato anche per la Germania, per quel che riguarda le cagioni degli infortuni per colpa dell'intraprenditore o dell'operaio e per caso fortuito l'istesso ordine crescente come per l'Italia, ma le proporzioni dei tre numeri sono diverse, a gran distanza; la colpa dell'operaio entra nel totale non come 12, ma come 25 per cento.

Io ho detto è questo un altro argomento del modo come funziona in Germania l'assicurazione col principio funesto dell'irresponsabilità tranne che per dolo, e del modo come funziona in Italia contemporaneamente al principio della responsabilità civile per colpa.

Ed ora una sola cosa debbo soggiungere al senatore Calenda.

Tutti quelli che vengono in soccorso della nostra tesi, specialmente della principale, non possono essere che benvenuti, e il senatore Calenda ha aggiunto un'altra forma di ragionamento e di giustificazione nel discorso importante che ha pronunciato.

Ma ella crede che il ministro accetti la sua riserva, per quello che riguarda la responsabilità dell'operaio, se l'operaio sia condannato per infrazione ai regolamenti? Ne faccia la prova.

In quanto all'intraprenditore, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, non crediamo noi dell'Ufficio centrale a questo criterio della infrazione dei regolamenti e molto meno potremmo adottarlo rapporto all'operaio.

La questione principale è sempre una: il signor ministro, almeno finora, non ha ammesso che l'operaio possa perdere il diritto all'indennità anche quando sia condannato per colpa grave, sia colpa configurata secondo la nostra definizione, sia configurata secondo la definizione del senatore Calenda.

Qui è il dissenso fondamentale, e qualora questa parte non possa essere modificata, noi non possiamo non ricorrere al giudizio del Senato, ripetendo che il criterio giusto della gravità della colpa sta nella sentenza penale del magistrato, che a noi dà piena sicurezza.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori. Non abuserò della vostra pazienza; bastando pochi argomenti per giustificare sotto ogni rispetto la proposta ministeriale, ed esporrò con pari brevità le ragioni per le quali, a malincuore, non sono in grado di accettare gli emendamenti dell'Ufficio centrale.

Dirò anzitutto all'onor. Vitelleschi, che ieri non m'indugiò ad esaminare il suo progetto, perchè mi pareva che, avendone già due per le mani, il porne in discussione un terzo non ci avrebbe fatti uscire dal pelago alla riva.

Piuttosto che confutare il suo nuovo disegno, ho preferito di appigliarmi all'opinione da lui espressa nel 1885 quando si discusse il progetto di legge sugli infortuni presentato dal ministro Berti; e mi vi appigliai tanto più volentieri in quanto essa era allora divisa dall'Ufficio centrale.

Nè giova il dire che dall'Ufficio centrale in quell'occasione vi si acconciava come difesa contro l'art. 1 che costituiva una responsabilità speciale diversa da quella del Codice civile. Il ripiego è ingegnoso, ma inesatto. Consultando gli atti del Parlamento si vedrà che io sono nel vero.

L'art. 1 non modificava i criteri della responsabilità civile ma gl'inaspriva e comprendeva

non solo i proprietari, ma i committenti, gli imprenditori ed i capi fabbrica.

L'errore fondamentale del progetto del 1885 era la presunzione della colpa e l'inversione della prova; ma nessuno potrà darci ad intendere che l'Ufficio centrale ricorresse al partito di combattere l'errore con l'errore. L'Ufficio centrale fece qualche cosa di meglio: ripudiò cioè la parte difettosa ed anche la parte buona contenuta nell'art. 6. Infatti quel disegno di legge se da una parte esasperava la responsabilità, dall'altra poneva come rimedio alle conseguenze della responsabilità esasperata la volontaria assicurazione, creando così la coazione indiretta. Si diceva allora: aggraviamo la responsabilità per costringere gli intraprenditori ed i proprietari ad assicurare gli operai. Ma la coazione indiretta non differisce dalla coazione diretta se non nel metodo, giacchè il fine ultimo è lo stesso, cioè l'assicurazione.

I due progetti hanno però questo di comune, che l'assicurazione sostituisce la responsabilità civile, senza distinguere fra colpa grave o lieve. Questo concetto, che ora è propugnato da noi, fu consentito allora dall'Ufficio centrale.

Dunque noi non vi proponiamo cosa nuova: la nostra tesi ebbe già il suffragio di questo alto Consesso, e ne fa fede la relazione Vitelleschi.

Per accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale voi dovrete disdire la tesi che allora avete affermata.

Detto questo dei precedenti, vengo alle obiezioni, che mi furon fatte.

Si dice che la diversità fra i due sistemi è piccola; ma il discutere che se ne fa, dimostra che s'è piccola in astratto, nelle conseguenze è gravissima. Infatti questa piccola divergenza può turbare tutto l'organismo della legge e menomarne l'efficacia, frustrando i benefizi che c'impromettiamo.

L'onor. relatore si fa forte della statistica, e citando alcune cifre, ha creduto di giustificare l'opinione del Keller il quale afferma che l'assicurazione obbligatoria in Germania ha peggiorato la condizione dell'operaio, perchè la negligenza è cresciuta e con questa gli infortuni del lavoro. Ma l'onorevole relatore non ha detto che il Keller si appiglia alla statistica allo scopo d'impugnare il principio stesso dell'assicurazione obbligatoria. Ed è naturale

che il Keller, alsaziano e francese, combattendo una istituzione tedesca, non rifugga dalle esagerazioni e dalle sottigliezze.

Ma l'onor. relatore, che ha avuto per le mani gli atti del Congresso, avrebbe dovuto ricordare che l'affermazione del Keller fu vigorosamente combattuta e dimostrata erronea da altri congressisti, e in special modo dal Bodenheimer, avvegnachè l'aumento apparente degli infortuni dipende da ciò, che prima della legge non venivano regolarmente denunciati; oggi, con l'obbligo dell'assicurazione le denunce sono più esatte, per cui le statistiche danno numeri più grossi.

Di fronte a queste spiegazioni perde ogni peso l'argomento ricavato dalle statistiche.

Ma, onorevole relatore, crede ella da senno che l'assicurazione obbligatoria spenga ogni sentimento filantropico negli industriali, e renda neglienti gli operai?

È egli possibile che la prospettiva di 3 o 4 mila lire d'indennità li renda così poco curanti della integrità personale da metterla spensieratamente a repentaglio?

A rendere attento l'operaio basta il sentimento della propria conservazione. Ma v'è un pericolo, contro il quale questo sentimento è impotente, ed è l'abitudine ed il rischio professionale. Nella maggior parte dei casi, nonostante la prudenza e l'avvedutezza degli operai, l'infortunio avviene perchè esso è insito all'ordinamento dell'industria moderna.

Ed il campo del rischio professionale, lo riconosce lo stesso relatore, assorbe i quattro quinti degli infortuni; sicchè non rimane che una piccola zona alla responsabilità civile. Ristretta la questione in questi termini, vale la pena di fare tanta ressa per squilibrare la legge e neutralizzarne con distinzioni e sottodistinzioni gli effetti?

Ammesso il rischio professionale, ammesso che il rischio professionale assorba quattro quinti degli infortuni, ammesso che la responsabilità colposa degli intraprenditori e degli operai si restringe ad un quinto, ammesso che la colpa lieve si confonde col rischio, che cosa rimane alla responsabilità risorgente per titolo di colpa grave?

Un dieci per cento, ripartibile fra operai ed industriali; e per questo dieci per cento d'infortuni, in cui la colpa può assumere una certa

gravità, volete organizzare procedure nuove, promuovere litigi, ed uscire dal sistema della assicurazione già votato, per rientrare in quello della responsabilità, che fu abbandonato?

Si disse che in Germania le cose vanno male, ma ciò è più presto detto che provato. Il sistema dell'assicurazione obbligatoria in Germania non si applicò di un tratto; fu svolto man mano in quattro anni e con sette leggi, ed oggi gli assicurati si contano a milioni, il che prova che l'esperienza fu favorevole.

Basta questo per smentire le fallaci deduzioni del Keller. Quando in un paese savio e prudente come la Germania, ove la questione sociale è studiata con costante ed amorosa cura, ove tutti, cominciando dall'Imperatore, prendono vivissimo interesse alla sorte degli operai, vediamo dare un così largo e graduale svolgimento al sistema dell'assicurazione, non si ha il diritto di dire che la legge ha fatto cattiva prova.

Se così fosse, la legge austriaca, venuta dopo, non si sarebbe conformata al modello germanico; nè è esatto il dire che questa legge si sia discostata dal suo modello, giacchè i criteri fondamentali sono identici e variano solo le modalità.

Per provarlo prendo il testo ufficiale per i regni e paesi rappresentati nel consiglio dell'Impero. Questa legge fu voluta nel 1887, quando l'esperienza in Germania aveva fatte le sue prove.

Il paragrafo 46 di questa legge dice:

« L'imprenditore dell'esercizio è obbligato, o, nel caso della sua incapacità ad agire, il suo rappresentante legale, se ha cagionato premeditadamente o per colpa grave l'infortunio, di tenere indenni gl'Istituti di assicurazione di tutti gl'indennizzi da prestarsi in base alla presente legge ».

Dunque nel caso previsto da questo paragrafo non si ritorna alla responsabilità del diritto comune, ma gl'Istituti assicuratori possono rifarsi contro l'industriali di ciò che pagano in forza della legge speciale.

Questo di fronte agli assicuratori; ma di fronte agli assicurati che cosa avviene?

Il paragrafo 45 stabilisce che « l'assicurato ed i suoi superstiti sono ammessi a far valere un diritto all'indennizzo contro l'imprenditore dell'esercizio nel solo caso che l'infortunio sia stato cagionato premeditadamente da una

delle persone indicate nel § 45, alinea primo e secondo ».

Senatore AURITI, *relatore*. Sarà un errore di traduzione.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Questo che leggo è il testo ufficiale per i paesi dell'Impero, e lo cito come è scritto.

Del resto è naturale che sia così e non altrimenti, giacchè solo in questa forma il testo risponde al criterio informatore della legge.

Dunque sul punto essenziale delle nostre divergenze l'onorevole relatore non può invocare la legge austriaca.

Le leggi non bisogna citarle a frammenti, ma nel loro complesso. La Cassa assicuratrice in Austria è un istituto provinciale, amministrato da una Commissione mista di operai e padroni, per cui il diritto al rimborso in questo caso è completamente giustificato.

Ma mettendo da parte queste modalità, che poco montano, il certo è che l'Austria non avrebbe nel 1887 sostituito al sistema della responsabilità quello dell'assicurazione obbligatoria, se questa avesse fatto cattiva prova in Germania. D'altronde il solerte relatore non ha citato nessuna statistica austriaca, nella quale sia detto che gl'infortuni sono cresciuti dopo e in conseguenza di quella legge.

Dunque gli esempi delle leggi, e l'esperienza dei paesi stranieri ci consigliano a respingere la proposta dell'Ufficio centrale in quanto fa rivivere la responsabilità civile nel caso di colpa grave.

Quel che si poteva concedere in questo senso, l'abbiamo fatto, includendo nell'articolo 14 la seguente proposta:

« Gli istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Qui, come vedesi non parliamo di colpa nè facciamo risorgere la responsabilità in grazia della colpa; ma in caso d'infortunio occasionato dall'inosservanza delle precauzioni prescritte, vogliamo che l'imprenditore paghi l'indennità completa come pena.

L'onorevole senatore Calenda, il quale fu molto benevolo ed ebbe parole di lode per il disegno di legge presentato dal Ministero, mi

chiese come intendo che debbono essere compilati i regolamenti.

I regolamenti, di che parla l'articolo 1, devono rispondere allo scopo a cui sono ordinati: devono cioè prescriverne le misure adatte a prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Ecco lo scopo dei regolamenti.

Saranno una specie di Codice industriale, che avrebbe dovuto fare il Parlamento e che farà per delegazione il Governo. Leggi somiglianti sono già in vigore in tutti i paesi civili; ricorderò la legge inglese del 1879, la legge belga del 1883, la legge tedesca, la legge austriaca, la legge svizzera. Codesti regolamenti conterranno misure d'indole preventiva, non discipline di ordine interno; essi determineranno in quale guisa debbano essere isolati gli apparecchi pericolosi, le caldaie, i motori, le cigne di trasmissione, ecc.

L'opera del Governo sarà agevolata da' suggerimenti dell'esperienza, dai voti dei congressi, dalle applicazioni che hanno dato ovunque ottimi risultati: sarà agevolata dal fatto che per le maggiori industrie esistono già speciali regolamenti, come per le miniere, per le cave e per le caldaie a vapore. L'onorevole senatore Calenda può argomentare da' regolamenti esistenti quale sarà il tipo dei nuovi, che saranno compilati per le altre industrie pericolose.

Noi teniamo molto a questi regolamenti perchè, a nostro avviso, costituiscono il mezzo più efficace per tutelare la vita e l'integrità personale dell'operaio. Ecco perchè in cima alla legge noi poniamo l'obbligo dell'osservanza dei regolamenti. Ma quest'obbligo a nulla approda senza il sussidio di una severa sanzione; perciò nell'articolo 14 si prescrive che quando l'infortunio avvenga per incuria delle misure prescritte, l'industriale deve prestare l'intera indennità. L'appunto più grave e più fondato che si faccia alla legge sulla assicurazione obbligatoria è il sospetto che l'assicurazione renda gl'imprenditori meno vigili e diligenti.

L'art. 14 intende a eliminare codesto inconveniente.

Per meglio riuscire nella compilazione dei regolamenti abbiamo voluto che gl'industriali fossero invitati a fornire i loro suggerimenti al Governo. Ma se, dopo aver prescritto i mezzi

preventivi e dopo averli fatti adottare, avviene un'infortunio, esso deve attribuirsi al pericolo insito all'esercizio dell'industria che costituisce il rischio professionale e non è lecito farne colpa ad alcuno.

Si dice che con questo noi assopiamo il sentimento della responsabilità.

Se si parla di responsabilità penale, questa non è punto scemata, nè menomata dal progetto di legge in discussione; gli articoli 371 e 375 del Codice penale che prevedono gli omicidi e le ferite colpose, rimangono tali e quali; l'assicurazione non li pregiudica.

Se l'infortunio fu occasionato da colpa o iacuria dell'operaio con danno suo e dei compagni, ne risponde penalmente e civilmente perchè egli non è l'assicuratore dei suoi compagni. Dunque la responsabilità penale degli industriali resta qual'è; resta del pari qual'è la responsabilità penale e civile degli operai verso i compagni danneggiati per colpa loro; noi in sostanza altro non facciamo che modificare, spostandoli, gli effetti della responsabilità civile degli industriali. Questo spostamento si opera mediante l'assicurazione.

L'Ufficio centrale è d'accordo con noi nell'ammettere che l'effetto dell'assicurazione si estende anche agli infortuni colposi, ma vorrebbe distinguere fra colpa e colpa, e fare eccezione per la colpa grave. Se non che la vecchia distinzione di colpa lieve e grave non ha più ragione d'essere rispetto ai fini civili, avvegnacchè l'effetto giuridico è sempre lo stesso. « Qualunque fatto dell'uomo che reca danno altrui obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno ». Ecco la regola scritta nell'art. 1151 del Codice civile.

Risarcire è dar l'equivalente del danno arretrato; e questa equivalenza si determina avendo riguardo non già alla causa del danno ma agli effetti prodotti. Il giudice infatti non misura l'indennizzo alla stregua della gravità della colpa, ma al quantitativo del danno causato: Accertato il danno, lo si liquida per quello che è. Dunque la distinzione di colpa grave e lieve non produce effetti apprezzabili rispetto all'applicazione dell'art. 1151 del Codice civile.

Veniamo al penale. Neppure nel penale voi trovate la distinzione di colpa grave e lieve.

Lessi ieri la relazione dell'onor. Zanardelli, il quale diceva come sia difficile indicare i cri-

teri discretivi della colpa: e di colpa grave e lieve non si parla nè nell'art. 371, nè nell'articolo 374.

E in questo stato di cose che fa il relatore dell'Ufficio centrale per configurare la colpa grave?

Quando vuol trovare il criterio discreto della colpa non l'attinge dal Codice civile, perchè non v'è; non l'attinge nel Codice penale perchè non se ne parla; la crea lui codesta distinzione, e come la crea?

La colpa è grave, egli dice, quando il giudice irroga una pena afflittiva negando le circostanze attenuanti.

Ma io domando al dotto giureconsulto, se v'è un solo giurista che distingua la colpa grave della lieve in base a cosiffatto criterio. Ammiro il suo ingegno, ma qui noi dobbiamo applicare i criteri delle leggi vigenti, non le escogitazioni di un ingegno coltissimo e sottile.

Se la distinzione fra colpa grave e lieve non si trova nella legge comune; non v'è ragione d'introdurla in questa legge speciale.

Nella legge comune non vi è, e voi la create applicando vecchie reminiscenze di scuole a una nuova condizione di cose, e non potendo trovare il criterio discreto nel diritto scritto, ne avete escogitato uno giuridicamente, ed obbiettivamente fallace ricavandolo dal concorso delle circostanze attenuanti: ma le circostanze attenuanti non mutano l'effetto dannoso della colpa.

Se l'opificio brucia, è indifferente per la determinazione dell'indennizzo indagare se l'incendio fu cagionato da un ubbriaco, da un mentecatto o da uno sbadato: la condizione subbiettiva di chi produce il danno non accresce di un centesimo l'essenza e la misura del danno.

E voi volete sull'entità del danno portare i riflessi soggettivi delle circostanze attenuanti.

Ma le circostanze attenuanti non hanno nessun legame col fatto dannoso; esse possono ricavarsi dalla condizione della famiglia, dalla condizione subbiettiva dell'imputato; un uomo di condotta irreprensibile strappa facilmente dalla pietà del giudice le circostanze attenuanti.

La sua miseria, le condizioni della sua famiglia sono ragioni che possono piegare a mitezza l'animo del giudice.

Si può da così diversi, motivi imponderabili, desumere la distinzione fra colpa lieve e colpa

grave in materia penale? Vedete in che pelago ci sospingete, e quanti strappi si fanno al diritto comune! Vedete con quale incertezza di criteri volete costringerci a provvedere in materia così difficile!

Il nostro sistema è piano, logico, efficace, senza tante ambagi e tante distinzioni: esso corre dritto allo scopo, perchè abbiamo chiaro in mente ciò che vogliamo fare; e l'ordinamento da darsi all'istituto dell'assicurazione.

Noi non ammettiamo il diritto all'indennità, ma l'obbligo all'assicurazione; e questo costituisce il criterio discreto, e per così dire, la marca di fabbrica del sistema, che prende nome dall'assicurazione obbligatoria.

Si può non volere il sistema; ma accettarlo e costringerlo a produrre effetti diversi da quelli che deve produrre, non sarebbe savio ed utile consiglio.

Il sistema dell'assicurazione, così come fu introdotto in Germania, e come fu applicato da altre nazioni che lo hanno accolto di buona fede, sostituisce il contratto di assicurazione alla responsabilità civile, generata dal fatto dannoso avvenuto sul lavoro.

Nel Belgio i seguaci della scuola giuridica, dei quali parlò lungamente l'onor. relatore, studiandosi di ricondurre i provvedimenti sugli infortuni del lavoro ad un istituto giuridico codificato, inventarono la colpa contrattuale.

L'obbligo di prestare l'indennizzo, anche quando l'infortunio è casuale, si desume dal contratto di lavoro, che a loro avviso, impone al proprietario della fabbrica il dovere di prendere quelle precauzioni, che noi imponiamo coi regolamenti.

Noi invece lasciamo il Codice com'è, non inventiamo obblighi consensuali, che il contratto di lavoro non prevede, ma accettiamo una nuova forma di contratto basato sulla previdenza, qual'è il contratto di assicurazione. Noi sostituiamo ai rapporti giuridici dell'articolo 1151, che hanno base nella legge Aquilia, un rapporto economico-sociale fondato sul contratto di assicurazione il quale, mediante il pagamento di un premio annuale, garantisce un'indennità in caso d'infortunio.

Con questo contratto l'assicurato si obbliga di pagare il premio, l'assicuratore l'indennità. Qual'è il tempo in cui l'indennità si paga? Quello in cui si avvera il fatto dannoso; e l'assi-

curazione comprende tanto gl' infortuni casuali, quanto i colposi.

Ecco come ora si procede: mercè il pagamento di un premio si assicura l'indennità sempre che l'infortunio avvenga, senza cercare se vi fu colpa o forza maggiore escluso solamente il dolo. E perchè si esclude il dolo? Perchè quando vi è dolo vi è intenzione, cioè volontà diretta al mal fare: e il delitto non è infortunio.

Rendendo noi l'assicurazione obbligatoria che cosa facciamo?

Spostiamo l'obbligo di pagare i premi, ma i termini del contratto rimangono gli stessi. In via normale i premi dovrebbe pagarli l'operaio. Se l'operaio si assicurasse spontaneamente con polizza individuale contro gli infortuni del lavoro potrebbe la Cassa assicuratrice negargli l'indennità in caso di colpa lieve o grave? Certo che no.

Con l'assicurazione obbligatoria si dice al padrone: assicurate i vostri operai, e sarete esente da ogni responsabilità.

Tanto è ciò vero che se l'Istituto assicuratore fallisse, l'operaio non potrebbe rivolgersi contro il padrone per l'indennità che il debitore fallito non può pagare.

Con la proposta dell'Ufficio centrale, si giungerebbe a questa conseguenza, che la Cassa assicuratrice si potrebbe esimere dal pagamento, al quale si è obbligata, eccettuando la colpa dell'industriale o dell'operaio.

L'egregio relatore replica: d'ora in avanti le polizze di assicurazione non comprenderanno gli infortuni colposi.

Ma questo è un sistema di assicurazione che voi create di sana pianta.

Voi dovrete considerare l'assicurazione così come funziona, tanto più che prendete per modello la Cassa Nazionale; le cui polizze, come dissi ieri, s'estendono a tutti i casi di infortunio, compresi i colposi.

Fatta l'assicurazione ed incassati i premi, non è lecito dire alla Cassa assicuratrice: in caso di colpa grave non pagate, e fate vostra l'indennità che in forza del contratto dovrete pagare come equivalente dei premi.

Ma si dice: in questo caso si può ordinare che l'indennità sia versata alla Cassa Nazionale per impinguare il fondo de' sussidi alle

Casse di mutuo soccorso, che assisteranno gli operai feriti nei primi dieci giorni di malattia.

È un bel ripiego, ma non è giusto nè opportuno. Se la natura e l'effetto del contratto di assicurazione, sono quelli che ho detto, logicamente consegue che quando si verifica l'infortunio, la Cassa è tenuta a pagare l'indennità, e vi è tenuta perchè dal giorno che l'industriale ha sottoscritto il contratto di assicurazione, la sua responsabilità è finita e sottentra quella della Cassa assicuratrice.

Il debitore non è più l'industriale ma la Cassa: ecco perchè nell'art. 14 nel caso di dolo la Cassa assicuratrice ha soltanto un'azione di rivalsa, perchè neppure il pretesto del dolo la dispensa dall'immediato pagamento. Paga e poi ricupera; e questo risponde allo scopo ed alle funzioni dell'assicurazione.

Ecco il motivo per cui nelle legislazioni che hanno accolta l'assicurazione obbligatoria, non vi è traccia di questa figura della responsabilità risorgente per colpa dell'operaio che gli fa perdere il diritto alla indennità. Dal momento che l'operaio è assicurato, diventa creditore dell'indennità, e se nella polizza si comprendono tutti i casi d'infortunio, è assurdo ed ingiusto imporre codeste restrizioni.

Ho qui una polizza di assicurazione sulla vita, ove è detto che la cassa non paga l'indennità se non nel caso di lesioni corporali causate dal terremoto, o da guerra, risse ed ammutinamenti.

Senatore AURITI, *relatore*. Quanta è l'indennità, mille lire!

CHINIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Questa considerazione avrebbe dovuto indurre l'onorevole relatore a combattere la misura delle indennità da noi proposte: cosa che non ha fatto, perchè noi abbiamo elevata, forse soverchiamente, la misura, migliorando sensibilmente le condizioni dell'operaio. Se nonchè non è questione del più o del meno: voi avete parlato in nome dei principi della responsabilità e della moralità, ed ora argomentate dal tornaconto.

Insomma, stipulato il contratto di assicurazione, la responsabilità non può nè deve rivivere se non nel caso di dolo. Vi è un altro caso in cui la responsabilità rivive, ed è l'inoservanza dei regolamenti; ma rivive come pena, non in grazia della colpa grave o lieve.

Fuori di questi casi, nessun'altra eccezione

può farsi senza venir meno ai criteri direttivi da me accennati.

E più che ai criteri badiamo alle conseguenze.

Crede il Senato che io mi ostinerei tanto, se si trattasse di una semplice discettazione teorica? Se potesse farsi una transazione, l'avrei già fatta, e ne ho dato prove, accettando financo d'introdurre lievi modificazioni in quest'articolo; ma più in là non posso andare.

Onorevoli signori. Il nostro sistema non ammette dubbi, non crea difficoltà; ma, ha la stessa chiarezza il sistema che vi propone l'Ufficio centrale?

Ne avete avuto sott'occhio una prima edizione; ora ne viene fuori una seconda, che emenda la prima, e con la quale si abbandona l'idea di aprire un procedimento civile per accertare la colpa dell'operaio.

Non vedete come la logica vi incalza?

Se il vostro emendamento aveva in sé tutti i pregi, che voi dite, perchè avete abbandonato ciò che costituiva una delle due alternative del vostro sistema?

Lo avete fatto perchè riconoscete la ragionevolezza dei nostri argomenti addotti per confutarlo. Ma non può accettarsi neanche il sub-emendamento che avete messo innanzi all'ultim'ora.

La distinzione di colpa grave e lieve in diritto penale non c'è, e non la potete creare con l'art. 6.

Rispetto all'operaio ferito, la condanna penale può colpirlo quando fu cagione del danno altrui, e sotto questo punto di vista non è soggetto a questa legge dovendosi egli riguardare come un terzo che apporta danno ai compagni.

Ma, si dice, in questo caso almeno lo si privi dell'indennità.

Dunque voi non parlate più di responsabilità, voi volete infliggergli una doppia pena; perchè, privare dell'indennità l'operaio in codesti casi è infliggergli una pena!

Ora, o signori, nessuna legislazione finora è arrivata a questa esagerazione di dire all'operaio mutilato o moribondo: io vi tolgo l'indennità, che è un vostro credito, solo perchè colla vostra colpa avete contribuito all'infortunio. Ma la colpa il Codice penale la punisce con pena lieve; e quando un disgraziato vi rimette un occhio, un braccio, o la vita, quale pena maggiore può essergli inflitta?...

Senatore AURITI, *relatore*. Allora non c'è giudizio.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*... Ma quando ha luogo questo giudizio? Ditemelo perchè io non so vederlo.

Quando vi è il danno altrui lo si condanni per questo; ma non gli si nieghi l'indennità che è un suo credito. Privandonelo si aggiungerebbe pena a pena, e così, invece di fare una legge di protezione per gli operai, creereste un nuovo Codice penale a loro danno.

Ecco le conseguenze del vostro progetto.

Oltre a ciò vuoi notare, che estendendo l'eccezione, si otterrà il sistema della legge senza ottenere alcun effetto pratico.

L'effetto benefico, che l'Ufficio centrale s'impromette è forse quello scritto nel nuovo emendamento, nell'art. 17, laddove è detto: « L'istituto assicuratore ha diritto a ripetere dal colpevole l'indennità pagata, dedotto il premio »...?

Senatore AURITI, *relatore*. Quello è in rapporto fra operai e intraprendenti, questa è in rapporto coll'Istituto assicuratore.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*... Secondo il progetto del Ministero questo avviene nel caso del dolo, perchè questo non è compreso nel contratto di assicurazione. Ma con l'eccezione della colpa grave la Cassa di assicurazione farebbe doppio lucro; una volta incassando il premio, ed una volta ritenendosi l'indennità.

Simili disposizioni non si trovano in nessuna legge vigente.

Quando si citano le leggi degli altri paesi non bisogna fermarsi soltanto ad un articolo, ma bisogna averne presente il complesso.

Il progetto francese, al quale spesso si richiama l'on. relatore, non è ancora tradotto in legge, e si trascina tuttavia dalla Camera al Senato.

Le relazioni di Berna io non so che cosa dicano al riguardo; dagli atti parlamentari non risulta che tra il Senato e la Camera francese sia intervenuto consenso in questa materia.

Il progetto Roche che attirò la benevola attenzione dell'Ufficio centrale, non si estende a tutti gli infortuni, ma solo a quelli, che portano seco un'inabilità maggiore di 90 giorni.

Secondo il nostro progetto l'obbligo all'indennità decorre dall'undecimo giorno, per cui

non è possibile identificare i due sistemi. La statistica ci avverte che gl' infortuni che portano conseguenze della durata di tre mesi rappresentano più del 75 per cento; sicchè il progetto francese si riferisce a una parte degli infortuni del lavoro, cioè ai più gravi. L'onere, che si impone all'industria è così lieve, che si capisce che si può largheggiare nelle eccezioni; ma ad un'industria sofferente come la nostra, si possono imporre obblighi più pesanti di quelli che i francesi non credono di potere imporre alla loro così prospera e fiorente?

Se nel progetto francese si prescrive una procedura speciale, e l'intervento dei magistrati ciò è necessario perchè esso segna un massimo e un minimo dell'indennità che il giudice consente, secondo i casi.

Noi con miglior giudizio abbiamo fissata l'indennità in una somma certa e non v'è bisogno di procedure, e di giudici per determinarla.

Fu citato il progetto belga; ma anche quello impone l'obbligo all'indennità a cominciare dal 90° giorno, e vi è ammessa l'assicurazione ma volontaria ed eccezionalmente diviene obbligatoria.

Ed anche ammessa in questi limiti, essa opera non altrimenti di quello che noi vi proponiamo. Infatti col progetto belga si dice:

« Allorquando l'assicurazione stipulata per conto e beneficio degli operai, dei servi, copre tutti i rischi definiti dall'art. 13 al 16 e garantisce agli assicurati il pagamento dell'indennità fissata per legge ed è contratta a spese esclusive dell'industriale, del padrone o del capo di famiglia, essi sono liberati dagli obblighi loro incumbenti, e la vittima non ha più azione che contro l'assicuratore ».

Dunque, anche secondo il progetto belga, stipulata l'assicurazione, l'industriale non è più responsabile, ed è l'assicuratore, che paga in sua vece l'indennità.

Sicchè gli esempi, le autorità e le statistiche che furono citati, non distruggono, nè menomano la bontà del nostro progetto, la sua efficacia, la sua benefica influenza.

E dico benefica influenza imperocchè, mentre da un lato provvede coi regolamenti alla tutela dell'integrità e della vita degli operai, dall'altro assicura loro un adeguato indennizzo in ogni caso d'infortunio, senza contestazione

giudiziaria, e senza ricercare la causa che lo produsse.

Noi sostituiamo il contratto di assicurazione ai rapporti giuridici creati dall'art. 1151.

Sono due cose che non possono mescolarsi insieme; facendolo, noi si creerebbe un mostro: *desinit in piscem mulier formosa superne*.

Invano si sarà approvato l'articolo, che sanziona l'obbligatorietà dell'assicurazione, se non si opera nel tempo stesso questa sostituzione che noi vi proponiamo. Senza questo si aggraverebbe l'industria di due oneri, quello dell'assicurazione che impone questa legge, e quello della responsabilità civile che impone l'art. 1151.

Ma questa responsabilità civile, si dice, è di gran lunga attenuata; e sia pure; ma ne risorga pure una sola parte, ciò basterebbe a intorbidare e falsare il sistema da noi prescelto. Gl' industriali lo accettano a malincuore, ma lo accettano in quanto essi calcolano che, pagando il premio, ogni rischio è finito per essi, ogni attrito cogli operai è cancellato, e non avranno disturbi.

Ma se voi mantenete la possibilità del disturbo, se voi direte che in taluni casi può risorgere quest'ombra di Banco a turbare i loro sogni, basta questo a togliere ogni efficacia alla legge.

Ecco quali sono le ragioni per le quali noi insistiamo, e preghiamo vivamente l'Ufficio centrale ed il Senato ad accogliere l'art. 14 come fu da noi formulato.

L'Ufficio centrale ha avuto prove ripetute della mia deferenza.

Semprechè fu possibile accettare in tutto o in parte gli emendamenti proposti, mi vi acconciavi volentieri; ma il transigere su questo punto sarebbe lo stesso che rinnegare i propri convincimenti e far cosa che ci condurrebbe a un risultato opposto a quello, a cui miriamo.

So bene, che in teoria la divergenza è lieve; ma badate alle conseguenze. Ora, è egli savio e prudente consiglio mettere a repentaglio l'efficacia di questa legge, la sua bontà intrinseca, per amore di sottili distinzioni, fatte certo a fin di bene, ma che generano complicazioni e difficoltà?

Fu detto che fra qualche anno, se si voterà questo articolo, saremo obbligati a cancellarlo.

E che male c'è? Queste leggi non vengono fuori perfette come Minerva dalla testa di Giove: l'esperienza sola, potrà dire l'ultima parola.

Procediamo dunque concordi al compimento degli alti fini che ci siamo proposti.

Il Senato, giova ripeterlo, ha manifestato altra volta su questo punto la sua opinione. A che ostinarsi per farlo ricredere? Io spero che gli egregi componenti dell'Ufficio centrale smetteranno la loro resistenza e adopereranno la loro autorità per condurre in porto questa legge, la quale, insieme all'altra dei *prohiviri*, che a giorni voi pure sarete chiamati a discutere, costituisce un complesso di provvedimenti di indole sociale, che contribuiranno a pacificare gli animi, e raccomanderanno il vostro nome alla pubblica riconoscenza. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore AURITI, *relatore*. Domando che mi sia riservata la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore prega che il Senato, pur chiudendo la discussione, voglia riservargli la parola.

Pongo ai voti la chiusura della discussione con questa riserva.

(Approvato.)

L'onor. senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. L'eloquentissimo discorso dell'onorevole ministro ci punge un poco in ciò solamente, che facendo la confutazione in massa di tutti gli argomenti degli avversari della legge, lascia quasi in dubbio che le sue parole si dirigano in parte anche contro l'Ufficio centrale del Senato.

L'Ufficio centrale ha appoggiato col suo voto unanime questo progetto di legge, nè ritratta le sue conclusioni, esso contrasta unicamente il principio, in virtù del quale il dritto di indennità vuolsi concedere all'operaio assolvendolo completamente da ogni responsabilità anche per colpa grave.

È contro questa parte che il nostro dissenso si manifesta più vivo e più insistente. Lo ripetiamo anche una volta, gli argomenti tratti dalle statistiche, alle quali egli non dà e noi diamo valore, sono rivolti non contro il sistema dell'assicurazione obbligatoria, ma contro due

articoli sulla irresponsabilità degli operai, il quinto della legge germanica e il sesto della legge austriaca.

In quanto poi al valore delle statistiche, debbo ritornare ancora a riprodurre il tenore preciso delle mie affermazioni di rincontro alle risposte e del ministro Luzzatti e del ministro Chimirri.

Lasciamo stare gli argomenti di estimazione che avesse potuto addurre o non addurre il Keller.

Abbiamo un fatto, ed è che la proporzione dell'8 e del 12 per cento per le colpe dell'intraprenditore o dell'operaio come causa degli infortuni, diventano in Germania proporzione del 19 e del 25. E del resto saranno molteplici le ragioni del fatto, ma per noi la ragione preponderante è chiarissima, è che le nostre statistiche rivelano gli infortuni avvenuti contemporaneamente alla esistenza della legge della responsabilità, e le statistiche di Germania riguardano l'assicurazione contemporanea alla esistenza di un principio, che in Germania toglie ogni responsabilità all'operaio e all'industriale fuori il caso di dolo.

In quanto alla raccolta di questi dati statistici, io debbo dire che, senza preconetto, senza sapere a che conseguenze avrebbero potuto condurre, le chiesi, l'ebbi e le feci stampare negli ultimi giorni mentre stava rivedendo la relazione. Ed ebbi fede in quei dati, perchè il calcolo non è di tutti gli operai e di tutti gli infortuni, ma unicamente degli infortuni degli operai assicurati.

La statistica non può essere più semplice, non può dar luogo ad equivoco, le conseguenze sono gravi, ma sono inevitabili.

Dal 1889 al 1890, con la distanza di un anno, con la differenza non alta nel numero degli assicurati, i feriti da 31,000 arrivarono a 42,000, i morti da 5260 andarono a 6047. Io dico, e ne ho convincimento profondo che in queste cifre è scritta la condanna di quei due articoli che io combatto e di cui profetizzo la revocazione non lontana.

Veniamo alle legislazioni che ho invocate.

È un fatto certo inesplicabile, quasi incredibile, come nella traduzione francese dell'*Annuario di legislazione straniera* è stampato nella legge austriaca, all'art. 46: *faute grossière*, come causa della responsabilità dell'intraprenditore. Sarà stato un errore e ne subì le conse-

guenze anche il Dejacque nella Relazione fatta tradurre e comunicata. Del resto questo errore ha poca importanza nella nostra disputa.

La differenza tra l'Ufficio centrale ed il ministro per ciò che riguarda il caso degli intraprenditori è piccola, perchè anche il ministro ammette contro di quelli la colpa grave, sotto la forma di violazione ai regolamenti accertata con condanna. Dunque se vi è condanna penale vi è reato colposo.

Quanto poi all'operaio ho detto e ripetuto più volte, rilevandone il valore, che in Germania ed in Austria sono concordi le due legislazioni nel riconoscere che tranne che pel dolo l'operaio non risponde di altro.

Dunque anche questo errore incorso nella traduzione francese della legge austriaca, nulla turba alla sostanza del mio ragionamento.

È piuttosto un grave errore il dire che a nulla valga l'autorità dei progetti di leggi straniere da noi citate, perchè hanno tante disposizioni diverse dalle nostre da non permettere paragoni.

Ma che l'indennità cominci pure dopo tre mesi, dopo un mese, dopo un numero di giorni maggiore o minore, ciò riguarda la indennità, ma nulla ha che fare col principio assoluto che regola di che cosa debba rispondere l'industriale, quale debba essere la materia dell'assicurazione; ed è questo il tema della disputa attuale. E la legge belga che ho citata mostrandone tutte le imperfezioni, l'ho citata forse come testo intangibile, come modello perfetto?

La teorica prevalente ormai in Europa, è inutile dissimularlo, è la teorica del rischio professionale, è appunto la teorica che limita l'obbligo dell'industriale a pagare un compenso nei soli infortuni che nascano da caso fortuito o da colpa lieve dell'operaio, ed a questa teorica abbiamo noi aderito. Il signor ministro ha per sé l'autorità delle leggi germanica ed austriaca, noi quella dei progetti in discussione in Francia e nel Belgio, e della dottrina nuova oramai prevalente.

E quindi, come il signor ministro ha ricostruito il suo sistema tutto intorno all'obbligo dell'assicurazione, che secondo noi è mezzo necessario sì e connesso intimamente col diritto all'indennità, di cui rende all'industria sopportabile il peso, ma è mezzo di attuazione, e non principio stante per sé; permetta anche una

volta il Senato che rifaccia pur io in brevi termini la tela della nostra dottrina.

Nel lavoro pericoloso vi è un rischio insito al lavoro, che può dirsi quasi fatale pel conflitto delle forze della natura, e per la fallibilità dell'uomo che le dirige, o che ad esse si associa. L'operaio che entra come forza intelligente in mezzo a quei congegni, e subisce i danni inevitabili dei rischi del lavoro, non deve soffrire egli solo le conseguenze del disastro che lo colpisce, mentre altri raccoglie invece il frutto intero del suo lavoro.

Esso ha diritto ad avere una parte di ristoro del danno a lui cagionato. Ma in rapporto a che cosa? Ai fatti inevitabili, ai casi fortuiti, tra i quali debbono annoverarsi anche i fatti di colpa lieve dello stesso operaio e dell'intraprenditore, perchè anch'essi inevitabili.

Appunto perchè le colpe lievi, quelle che possono essere effetto di oblio momentaneo, non si possono evitare, e sono quindi equiparate ai casi fortuiti, appunto perciò le colpe gravi, che si possono e debbono evitare, male s'invocano come titolo e materia del diritto all'indennità.

L'assicurazione è il mezzo per rendere sopportabile all'industria il peso dell'indennità, poichè altrimenti l'industria rimarrebbe oppressa, e si essiccherebbero le fonti del lavoro a danno dello stesso operaio; ma l'obbligo dell'assicurazione non deve andare al di là del diritto che deve assicurare.

La legge dice all'industriale: noi vi diamo una agevolazione; se voi doveste pagare questa indennità direttamente, non potreste resistere, andate a farne l'assicurazione, pagate il premio, e con questo assicurate ai vostri operai ciò che loro è dovuto in caso d'infortunio.

L'assicurazione, mercè la organizzazione di Casse all'uopo costituite, è il mezzo per cui la associazione dei rischi con la mutualità dei danni, fa sì che con un piccolo premio potete soddisfare l'obbligo che la legge v'impone.

Ma domanda a sua volta l'industriale: quale è la materia di questa assicurazione? Assicurare? Ma da quali infortuni debbo assicurare gli operai?

La premessa dice: dai casi fortuiti e dai casi di colpa lieve, ossia dai danni inevitabili del lavoro pericoloso.

Ed allora è naturale che, costituita l'assicurazione obbligatoria come dipendenza di que-

sto diritto, l'industriale domanderà alla Cassa assicuratrice, qual'è il premio dovuto per l'assicurazione in questi casi?

È evidente che il premio sarà diverso da quello che sarebbe se direte di dover assicurare anche per gl'infortuni cagionati da colpa grave dell'operaio.

Sia pure che nell'assicurazione volontaria per piccole somme, quale si pratica adesso presso la Cassa Nazionale di Milano, non si faccia questa distinzione, ciò è per generosità dell'industriale che va ad assicurare liberamente e con l'estensione che crede. E in questo caso è chiaro, che se anche vi sia colpa grave dell'operaio, la Cassa deve pagare l'indennità di cui ha ricevuto il premio. Ma io domando, se per titolo di diritto e di dovere voi potete imporre all'industriale di pagare un premio maggiore per poter corrispondere una indennità anche per gl'infortuni dipendenti da colpa grave dell'operaio.

E perchè noi ci siamo tanto accesi nel non volere che all'operaio si desse per obbligo questa assicurazione? Perchè non ne ha il diritto, e perchè non sarebbe nemmeno del suo vero interesse.

In parte per un principio giuridico, che abbiamo sviluppato più volte, ma anche nell'interesse della incolumità dell'operaio, che chiede l'indennità e dei suoi compagni di lavoro. Io ho il convincimento che quando avrete ucciso quella sentinella vigile della propria conservazione, che natura ha posto a fianco dell'operaio come di ogni altro uomo, sarete voi colpevoli della cresciuta imprudenza dell'operaio, e dell'infortunio che ne seguirà, infortunio che noi vogliamo e speriamo impedire, e che voi provocate indirettamente, inconsultamente volendolo indennizzare ad ogni costo.

Le statistiche provano che gl'infortuni aumentano, e specialmente i più gravi, per le conseguenze appunto di quell'articolo funesto, contro il quale invociamo la condanna del Senato.

Il ministro dice che così si vuol creare qualche cosa di nuovo che non esiste.

Ma precisamente adesso che si crea l'assicurazione obbligatoria, s'impone all'industriale il peso di un'indennità che prima non aveva, e bisogna determinare l'estensione di questo peso. Non si dia luogo ad equivoci. Se l'industriale

vorrà liberamente assicurare il suo operaio anche per gl'infortuni ad esso imputabili per colpa grave, e ne pagherà il premio, il fatto posteriore della colpa non toglierà all'operaio il diritto a questa indennità, ma egli allora l'avrà non dalla legge, bensì dalla generosità del padrone. Sarebbe certamente assurdo che l'Istituto assicuratore potesse allora rifiutare l'indennità, per cui ha esatto e ritiene il premio. Ma noi diciamo che per legge l'industriale non deve assicurare dai casi di colpa grave, nè pagare il premio corrispondente. Ed allora provata la colpa grave dell'operaio, nulla gli è dovuto, e l'Istituto assicuratore è nei limiti del suo diritto se rifiuta il pagamento.

Comprendo che la vera difficoltà pratica del sistema sta nel fissare il criterio giusto e sicuro con cui accertare la gravità di questa colpa.

L'onor. ministro ci rimprovera di aver mutato sistema, ma anche lui ha fatto delle mutazioni, poichè a parte ciò che riguarda gli operai, anche per gl'imprenditori, ha adottato in ultimo una formola, che non è l'originaria.

Del resto si sa, che la nostra mutazione è una concessione fatta alle esigenze di pace e di conciliazione tanto invocate dal ministro, e che ci è parso aver fatto impressione sul Senato. La sostituzione del giudizio civile al penale, quando questo si renda impossibile, l'avevamo tratta dall'art. 87 della legge germanica del 1884; ma poichè sarebbe diventato il caso ordinario, applicato all'operaio, che di solito è egli e non altri vittima della sua colpa, abbiamo detto, non si faccia questo giudizio civile, si tolga questa cagione di litigio, di contenzione giudiziaria tra padrone e operaio.

Resta dunque il solo giudizio penale a cui si procede d'ufficio, col quale valuteremo l'intensità della colpa con la qualità e quantità della pena.

Ma si dice: qual rapporto ha questa intensità della colpa con la responsabilità civile?

Per esso il Codice non distingue colpe gravi e colpe lievi.

Ma dobbiamo dunque ripeterlo un'altra volta?

Il Codice civile non è tutto il diritto, al di fuori del Codice civile, il fatto nuovo de' nostri tempi, il lavoro pericoloso, specialmente delle grandi industrie, ha creato la distinzione delle colpe lievi inevitabili che si confondono

coi casi fortuiti, e della colpa grave che si può e si deve evitare nell'interesse sociale e nell'interesse industriale, e di cui si deve rispondere. Già il Codice di commercio esclude nell'assicurazione dall'incendio la colpa grave.

Del resto ci sono certe questioni sulle quali non è possibile transigere.

Io sono convinto che i due articoli delle leggi germanica ed austriaca debbono scomparire, e non posso quindi consigliare il Senato a votare una disposizione identica per l'Italia.

Noi vogliamo mantenere intatto per quanto è possibile il principio della responsabilità.

Insistendo facciamo il nostro dovere, e desideriamo che ne sia serbata memoria; il Senato che si è tanto interessato a questa vivace discussione, deciderà l'arduo problema, secondo il suo senno, ponderando le opposte ragioni lungamente dibattute (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Come il Senato rammenta fu posto in discussione l'art. 14 del testo ministeriale che rileggo:

Art. 14.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti riconosciuta da sentenza penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere l'indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma pagata al danneggiato, o ai suoi aventi causa, dall'Istituto assicuratore, la quale però viene computata.

L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei due casi soprammentovati si prescrivono nel termine di due anni dal giorno, nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

A questo articolo il signor ministro propose tre emendamenti. Il primo consiste in ciò: nel capoverso primo invece di dire « abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti » si dica « abbia luogo per dolo di

queste o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Poi dopo il 2° capoverso se ne aggiunga uno nuovo del tenore seguente:

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza penale passata in giudicato che l'infortunio fu conseguenza del dolo del danneggiato ».

Finalmente il terzo emendamento è questo: all'ultimo paragrafo dell'articolo là dove si dice « l'indennità nei due casi soprammentovati » si dica « l'indennità nei casi soprammentovati ».

Questo è l'articolo ministeriale con gli emendamenti proposti dal signor ministro.

A questo articolo l'Ufficio centrale propone un sistema di tre emendamenti i quali nella loro origine erano i seguenti:

« Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava lavoro.

« Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

« La prova del dolo o della colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena ristrettiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale.

Quando il giudizio penale sia reso impossibile, o debba arrestarsi, per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, o perchè l'operaio soffri egli solo i danni della causa a lui imputabile, la prova si farà incidentalmente, con gli stessi criteri, nel giudizio civile ».

Segue poi un sistema di altri emendamenti esplicativi di questo primo, sui quali torneremo, se sarà il caso, giacchè tutta la controversia si restringe a questo emendamento.

Però a questo emendamento l'Ufficio centrale propone un sotto emendamento.

Invece degli ultimi due capoversi « La prova del dolo o della colpa grave, ecc. » « Quando il giudizio penale, ecc. » si dovrebbe dire così:

« La prova della colpa grave deve risultare da condanna penale a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale ».

Pare a me che si debba porre ai voti questo primo emendamento dell'Ufficio centrale completato col sotto emendamento che ho letto.

Se questo emendamento verrà approvato allora passeremo agli altri emendamenti successivi, se sarà respinto torneremo al progetto ministeriale.

Rileggo quindi il testo del nuovo emendamento proposto dall'Ufficio centrale:

« Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava lavoro.

« Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

« La prova della colpa grave deve risultare da condanna penale a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale ».

Pongo ai voti questo emendamento proposto dall'Ufficio centrale e non accettato dall'onorevole ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora verremo all'articolo ministeriale.

Come ho detto a questo articolo sono proposti dallo stesso signor ministro alcuni emendamenti che porrò a partito.

Nel comma primo dove si dice « abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti » l'onorevole ministro propone si dica « abbia luogo per dolo di queste o per

inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onorevole ministro propone poi un paragrafo aggiuntivo che sarebbe il penultimo e che suonerebbe così:

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza penale passata in giudicato, che l'infortunio fu conseguenza del dolo del danneggiato ».

Chi approva questo paragrafo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nell'ultimo comma laddove si dice « l'indennità nei due casi soprammentovati » l'onorevole ministro propone si dica « l'indennità nei casi soprammentovati ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti nel suo complesso l'art. 14 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).